SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 settembre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 28 giugno 2024, n. **127**.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144). *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2024.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Scilla. (24A04640). . . . . . *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2024.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Calvi Risolta. (24A04639) . . . . *Pag.* 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 28 giugno 2024.

PSRN 2014-2022 – Sottomisura 17.1. Integrazione della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015, 2021 e 2022 per le produzioni vegetali e delle campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche tramite assegnazione dei residui della dotazione finanziaria delle campagne vegetali 2016-2020 e del finanziamento nazionale integrativo e modifica della percentuale di contribuzione per la campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali. (24A04666). . . . . *Pag.* 49

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 aprile 2024, a 367 giorni. (24A04671) . . . . *Pag.* 53

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 2024, a 154 giorni. (24A04672) . . . . *Pag.* 53

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 2024, a 154 giorni. (24A04673) . . . . *Pag.* 54

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2024, a 74 giorni. (24A04674) . . . . *Pag.* 54

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2024, a 197 giorni. (24A04675) . . . . *Pag.* 54

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2024, a 182 giorni. (24A04676) . . . . *Pag.* 55

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 luglio 2024, a 367 giorni. (24A04677) . . . . *Pag.* 55

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 4 luglio 2024.

Istituzione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. (Decreto n. 922). (24A04629) . . . . . *Pag.* 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olanzapina, «Olanzapina Lilly». (24A04609) . . . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Zerinol», «Zerinolflu», «Zerinofebb», «Buscopan Compositum». (24A04610). . . . . *Pag.* 63

Rettifica della determina AAM/PPA n. 652/2024 del 9 agosto 2024 concernente il traferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Genticol» e «Sificetina». (24A04611). *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ceftobiprolo, «Mabelio». (24A04631) . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato / ipratropio bromuro, «Rinazina Doppia Azione». (24A04632). . . . . *Pag.* 65

Rettifica della determina AAM/PPA n. 562/2024 del 5 luglio 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Terbinafina Sandoz GMBH». (24A04633) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Artemis» (24A04634). . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Kroniser» (24A04635) . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Matrifen». (24A04641) . . . . *Pag.* 66

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apremilast, «Apremilast G.L.» (24A04642). . . . . *Pag.* 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clematis Erecta». (24A04670) . . . . *Pag.* 68

Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

Adozione del decreto n. 55/2024 (24A04669) *Pag.* 68

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «San Gimignano». (24A04667). . . . . *Pag.* 69

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vernaccia di San Gimignano». (24A04668) . . . . *Pag.* 69

Ministero dell'interno

Mutamento della denominazione e del trasferimento della sede della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Bologna. (24A04630) . . . . *Pag.* 70

Trasferimento della sede del Seminario Arcivescovile di Salerno da Salerno a Pontecagnano Faiano (24A04636). . . . . *Pag.* 70

Soppressione della Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, in Firenze (24A04637) . . . . . *Pag.* 70

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, in Roma. (24A04638) . . . *Pag.* 70

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 28 giugno 2024, n. **127**.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto»;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152 recante «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'art. 7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;

Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;

Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto è emersa l'opportunità di apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con conseguente abrogazione del precedente;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;

b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;

c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere *a)* e *b)* che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

i) «dichiarazione di conformità»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

l) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Art. 4.

Scopi specifici di utilizzabilità

1. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

Art. 5.

Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per

ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 6.

Sistema di Gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis*, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.

2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-*bis*, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-*octies*, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.

3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis*, della Parte II del medesimo decreto.

4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.

5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 giugno 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3320

ALLEGATO *1*

(Articolo 3)

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: *i)* esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, *ii)* controllo visivo, *iii)* eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;

pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;

stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;

messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella l del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

la frantumazione,

la vagliatura/ selezione granulometrica,

la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera *a)* dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'Allegato 2 del presente decreto.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere *h)* ed *i)* si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera *a)* dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da *b)* a *g)* dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURIAROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k,) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	

Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti *(4)*	cm^3/kg	<5	<5	
Frazioni estranee *(4)*	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b) fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l) pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10

Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato

In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

———

ALLEGATO *2*

(Articolo 4)

L'aggregato recuperato è utilizzato per:

a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;

c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);

g) confezionamento di calcestruzzi;

h) produzione di clinker per cemento;

i) produzione di cemento.

In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO_3	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera *f)* e lettera *g)* debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

ALLEGATO *3*

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	________
Anno	________ *(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

____

(*NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere*)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	**Scopi specifici (Allegato 2)**
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13139: Aggregati per malta;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g ☐ h ☐ i
UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale.parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

lì, ______________________

(NOTA: indicare luogo e data)

____

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)*. — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-*bis*. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-*ter*. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-*sexies*. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter* e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio.

3-*septies*. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis* si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-*bis*. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»

— La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. del 22 novembre 2008, n. L 312.

— Il regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.

— Il regolamento del 23 marzo 1993, n. 793/93/CEE del Consiglio (relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti), è pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.

— Il regolamento del 28 giugno 1994, n. 1488/94 della Commissione (che stabilisce i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio), è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.

— La direttiva del 27 luglio 1976, n. 76/769/CEE del Consiglio (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi), è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

— La direttiva del 5 marzo 1991, n. 91/155/CEE della Commissione (che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi), è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.

— La direttiva del 20 luglio 1993, n. 93/67/CEE della Commissione (che stabilisce i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio), è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227.

— La direttiva del 25 novembre 1993, n. 93/105/CE della Commissione (che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio), è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.

— La direttiva del 25 aprile 2000, n. 2000/21/CE della Commissione (concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio), è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.

— Il regolamento del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

— Il regolamento del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit «EMAS»), è pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.

— La decisione del 7 settembre 2001, n. 2001/681/CE della Commissione (relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit «EMAS»), è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2001, n. L 247.

— La decisione del 1° marzo 2006, n. 2006/193/CE della Commissione (recante norme sull'utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 306]), è pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2006, n. L 70/63.

— La decisione del 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE della Commissione (che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi), è pubblicata nella G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226.

— La decisione del 20 dicembre 1994, n. 94/3/CE della Commissione (che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), è pubblicata nella G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5.

— La decisione del 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE del Consiglio (relativa ai rifiuti), è pubblicata nella G.U.C.E. 25 luglio 19è 75, n. L 194.

— La decisione del 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE del Consiglio (che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi), è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 356

— La direttiva del 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE del Consiglio (relativa ai rifiuti pericolosi), pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2022, n. 246:

«Art. 7 *(Monitoraggio)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.»

— La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 2000, è riportata nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimentoe di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per

attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Il Titolo III-*bis*, della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «L'Autorizzazione integrata ambientale».

— Il Capo IV, del Titolo I, della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Autorizzazioni e iscrizioni».

— Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 216 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *a)*, di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *c)*, e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera *b)*, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto daldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalladirettiva 2009/28/CEe dalle relative disposizioni di recepimento.

8-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni deldecreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 allaGazzetta Ufficialen. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui aidecreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bisdeldecreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quaterdel presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quatero all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni deldecreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui aidecreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bisdeldecreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui alregolamento (CE) n. 1013/2006del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexiese seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.»

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 184, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 184 *(Classificazione)*. — (*omissis*)

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CEe fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

(*omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 188, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 188 *(Responsabilità della gestione dei rifiuti)*. — (*Omissis*)

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dalregolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dalregolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 193, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 193 *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, continuano ad applicarsi ildecreto del Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme aldecreto del Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145, identificato da unnumero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a)*, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp)*, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citatodecreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civiledai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

13. Il documento commerciale di cui alregolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, *aa)*, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui aldecreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

18. Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui allalegge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».

— Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è riportato nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 65 *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*. — 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

b-*bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

Note all'art. 6:

— Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE, del 2009, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 216, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 2.

— Il Capo IV, del Titolo I, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'articolo 2.

— Il Titolo III-*bis*, della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*octies*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*octies (Rinnovo e riesame)*. — 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, lettera *b)*, ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera *b)*, la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-*sexies*, commi 3, 4 e 4-*bis*;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera *a)*, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-*ter*, comma 4, e 29-*quater*. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-*quater*, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.»

— Si riporta il testo dell'articolo 208, comma 12, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 208 *(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — (*omissis*)

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-*octies* per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui allalegge n. 241 del 1990.

(*omissis*).»

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 2022, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

24G00144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2024.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Scilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2023, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023, con il quale è stato disposto l'affidamento del Comune di Scilla (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal viceprefetto dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Antonella Regio e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Carla Fragomeni;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Scilla (Reggio Calabria), affidata a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024
Ufficio di controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 3388

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 2023, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023, la gestione del Comune di Scilla (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione, e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per le interferenze provenienti dal locale contesto malavitoso.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 12 luglio 2024, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di. Reggio Calabria del 12 luglio 2024, con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, nonché del procuratore aggiunto della Repubblica presso il locale tribunale - direzione distrettuale antimafia.

Le iniziative promosse dalla commissione sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Il prefetto di Reggio Calabria, nel premettere che il territorio di Scilla è soggetto a un pervasivo controllo e condizionamento da parte delle locali organizzazioni mafiose, in modo particolare nel settore turistico ricreativo, ha riferito che la commissione straordinaria, nell'ottica di riorganizzare e implementare il sistema di regole a base della convivenza civile e democratica e per riaffermare i principi di legalità, di buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ha avviato l'opera di risanamento dell'ente locale, adottando iniziative finalizzate a conseguire una maggiore efficienza e trasparenza della struttura burocratica, a incrementare i servizi alla cittadinanza e a migliorare le condizioni finanziarie dell'ente locale.

L'organo di gestione straordinaria si è dunque dedicato alla risoluzione di problemi di carattere organizzativo del personale comunale, avviando preliminarmente le procedure concorsuali volte ad incrementare le risorse umane da destinare, unitamente al personale assegnato a titolo sovraordinato *ex* art. 145, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle aree amministrative più strategiche e a quelle nelle quali si sono registrate maggiori criticità, disponendo, altresì, la nomina di un nuovo segretario generale e del revisore dei conti.

Tali interventi prioritari sono stati disposti nella consapevolezza che la riorganizzazione amministrativa e regolamentare dell'ente locale, tenendo conto, delle possibilità finanziarie a disposizione, costituiscono il primo e prioritario passo su cui ricostruire una credibile ed efficace azione gestionale che possa incidere durevolmente e favorevolmente sul futuro amministrativo dell'ente locale.

A tal proposito, coerentemente con l'obiettivo di fondo che mira a ripristinare la legalità in ogni aspetto amministrativo, l'organo straordinario ha adottato nuovi regolamenti comunali e altri sono in corso di predisposizione, attività che necessita di essere seguita fino alla conclusione e alla concreta applicazione dei nuovi dispositivi normativi.

In relazione alle criticità già emerse in sede ispettiva, rilevate in particolare nei settori economici legati al turismo balneare, la commissione ha disposto per fini conoscitivi la ricognizione delle concessioni

demaniali marittime rilasciate dal comune, attività necessaria e prodromica alla successiva valutazione di legittimità amministrativa dei predetti atti concessori, alla luce dei provvedimenti ostativi antimafia emessi nel frattempo dalla prefettura di Reggio Calabria oltreché del quadro normativo e giurisprudenziale formatosi in materia.

A tal riguardo, l'organo commissariale, nel ravvisare la necessità di contemperare l'esigenza di avviare le procedure di evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con le altre esigenze di garanzia di continuità dei servizi all'utenza e di conferma degli introiti erariali, ha deliberato atti di indirizzo diretti al responsabile dell'ufficio tecnico comunale ai fini della predisposizione degli atti istruttori volti all'estensione al 31 dicembre 2024 della validità delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive vigenti sul litorale di Scilla al 31 dicembre 2023, e per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione dei titoli concessori, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti, individuando presumibilmente il 31 dicembre 2024 quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale.

Le sopradescritte misure, tutte improntate al risanamento organizzativo e gestionale dell'ente locale, per essere efficaci richiedono, tuttavia, una continuità amministrativa che può essere assicurata soltanto con la proroga della gestione commissariale.

Nel perseguire l'obiettivo dell'efficientamento dell'ente locale, la tema commissariale ha disposto l'aggiornamento del catasto incendi di, cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e del piano speditivo di protezione civile, atti e pianificazioni comunali non rivisitati e aggiornati da molti anni, attività che si ritiene possano concludersi entro il mese di marzo del 2025.

Viene, altresì, evidenziata l'assoluta necessità di portare a termine numerose iniziative che riguardano importanti opere pubbliche funzionali allo sviluppo del territorio di Scilla, tra le quali si segnala la pianificazione del traffico con annesse centrali di controllo del sistema di mobilità, all'interno del quale 'è prevista la ristrutturazione di un immobile comunale già destinato a sede della caserma dei carabinieri; inoltre, il Comune di Scilla è destinatario di un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro da parte del Ministero dell'Interno finalizzato alla realizzazione di investimenti sul territorio, rispetto ai quali la commissione ha già provveduto a pianificare l'utilizzo delle somme per opere infrastrutturali d'urgenza, quali fognature, interventi sulla rete idrica. Tale finanziamento, vincolato con delibera commissariale, è stato frazionato in diversi interventi che avranno conclusione entro il primo semestre del 2025.

All'atto dell'insediamento l'organo straordinario ha avuto modo di rilevare l'avvio, ancora in fase embrionale, dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziati per un importo di circa due milioni di euro, per i quali si è reso necessario procedere all'assunzione di figure tecniche al fine di dare impulso a tali progettazioni, attività rispetto alle quali la stessa commissione straordinaria ritiene necessaria una proroga del periodo commissariale. A tutto ciò si aggiungono finanziamenti ministeriali per la predisposizione di un sistema di videosorveglianza comunale da realizzare in sinergia con le forze di polizia, i cui relativi atti di gara sono stati avviati e a breve è prevista l'aggiudicazione del progetto e dei lavori ad una ditta esterna. Inoltre, la commissione ha segnalato anche altre significative procedure, tuttora in itinere, tra le quali si segnala la gara per la gestione dell'ostello della gioventù.

Si tratta, dunque, di interventi la cui realizzazione - per la rilevanza degli importi e per la necessità di rispettare il cronoprogramma dei progetti, in particolare di quelli finanziati nell'ambito del PNRR - rende opportuno che sia la stessa commissione straordinaria a seguirne le singole fasi procedimentali ed esecutive.

Particolare impegno è stato dedicato al settore finanziario dell'ente locale gravato da un rilevante squilibrio economico; infatti, la preliminare attività di ricognizione dei conti ha fatto emergere un ulteriore disavanzo di oltre 5 milioni di euro che si aggiunge a quello conosciuto e già in corso di ripiano trentennale. Per le ragioni suesposte, è intendimento della commissione porre in essere le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio di bilancio, facendo ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUOEL, in assenza delle condizioni per un ripiano ordinario *ex* art. 188 del decreto legislativo n. 267/2000.

Pertanto, anche in relazione ai complessi adempimenti miranti alla razionalizzazione delle spese e all'aumento delle entrate comunali che consentano il ripristino degli equilibri di bilancio nonché l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si ritiene indispensabile prorogare la durata del decreto di scioglimento del Comune di Scilla.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il locale tribunale - direzione distrettuale antimafia, che dopo approfondita disamina, alla luce anche delle valutazioni dei rappresentanti delle forze di polizia ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di proroga previsto dall'art. 143, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000.

Per i motivi sopra descritti, in adesione alla richiesta avanzata dal prefetto di Reggio Calabria, è necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Scilla (Reggio Calabria) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 luglio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2024.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Calvi Risolta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Calvi Risorta (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Calvi Risorta (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Massidda - viceprefetto;

dott.ssa Giuseppina Ferri - viceprefetto;

dott. Sebastiano Giangrande - dirigente di seconda fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024
Ufficio di controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 3390

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Calvi Risorta (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le risultanze di un'attività di monitoraggio avviata dalla prefettura di Caserta nel mese di marzo 2023 a seguito di alcuni esposti inviati da un consigliere comunale di Calvi Risorta, unitamente agli esiti dell'attività investigativa condotta dalla procura della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Napoli nell'ambito di una indagine giudiziaria concernente l'illecito affidamento di taluni appalti di opere pubbliche a imprese ritenute contigue al clan dei casalesi, hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di organizzazioni criminali; pertanto, il prefetto di Caserta, con decreto del 18 gennaio 2024, la cui durata è stata prorogata per ulteriori tre mesi, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine del predetto accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Caserta, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 28 maggio 2024, consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel territorio di Calvi Risorta, così come in quello dei comuni viciniori della provincia di Caserta, risultano operativi gruppi criminali affiliati all'organizzazione di tipo mafioso denominata «camorra», appartenenti in particolare alla c.d. «area casalese», la cui pervasiva presenza si è manifestata nell'ente soprattutto attraverso la partecipazione di alcuni imprenditori legati ai cennati gruppi malavitosi a gare di appalti pubblici, riuscendo ad ottenerne l'aggiudicazione attraverso il condizionamento dei processi decisionali.

Ciò emerge, chiaramente, dalle risultanze giudiziarie e dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli nei confronti dell'allora responsabile dell'area tecnica, destinatario di arresti domiciliari, già dipendente comunale a tempo determinato e di due imprenditori ritenuti contigui a una locale cosca camorristica con l'applicazione per questi ultimi della custodia cautelare in carcere.

I suddetti risultano indagati, tra l'altro, per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso aggravato dall'agevolazione mafiosa anche se detta aggravante è stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari per l'*ex* responsabile dell'area tecnica in sede di applicazione delle misure cautelari.

A carico dei suddetti imprenditori risulta, altresì, un'altra pendenza giudiziaria per la quale sono stati rinviati a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Parallelamente alla sopracitata inchiesta, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha avviato altre indagini che si sono concretizzate in un altro procedimento penale in cui sono coinvolti in particolare il sindaco, il vicesindaco e un assessore comunale indagati, a vario titolo, ciascuno per diverse fattispecie di reato, tra cui anche quelle previste agli articoli 353 (turbata libertà degli incanti) e 378 c.p. (favoreggiamento personale).

Risulta, altresì, coinvolto nella stessa indagine anche un libero professionista che ha avuto incarichi dal Comune di Calvi Risorta e che ha legami parentali con il primo cittadino. A tal riguardo, si precisa che in ordine al sopracitato procedimento penale è stato emesso nei confronti degli indagati avviso di conclusione delle indagini *ex* art. 415-*bis* c.p.p., in particolare per il sindaco in riferimento ai delitti previsti dagli articoli 110, 353-*bis* cpv. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante *ex* 416-*bis* 1 c.p. (metodo mafioso), e per il vicesindaco in riferimento ai delitti di cui agli articoli 61, n. 9 (abuso dei poteri) e 378 c.p. (favoreggiamento personale) con l'aggravante *ex*, art. 416-*bis* 1 c.p. (metodo mafioso).

Proprio riguardo ai fatti oggetto di indagine, la relazione prefettizia ha sottolineato il ruolo assunto dal sindaco e dagli altri componenti della giunta comunale, i quali si sono ingeriti nelle scelte gestionali relative agli affidamenti di lavori pubblici con lo scopo di favorire imprenditori ritenuti contigui ad ambienti della criminalità organizzata.

Infatti, nella relazione del prefetto di Caserta viene fatto riferimento al caso che vede coinvolti il primo cittadino e un assessore comunale indagati per la vicenda che ha riguardato un imprenditore, «già gravemente indiziato di essere contiguo al clan dei casalesi» e, perciò, sottoposto a custodia cautelare in carcere nel febbraio 2021, la cui impresa era stata oggetto di interdittiva prefettizia nel novembre 2020. Dall'esame dei fatti è emerso che il primo cittadino e l'allora tecnico comunale avevano fissato un incontro con il suddetto imprenditore «al fine di concordare l'affidamento di taluni appalti indetti dall'ente», affidamenti poi non ottenuti ma compensati, come emerge dai contenuti dell'ordinanza cautelare, con una diversa commessa assegnata a un'impresa controllata dallo stesso soggetto.

I fatti sopradescritti sono significativi di una modalità di gestione del Comune di Calvi Risorta connotata da una «contiguità soggiacente» degli amministratori anche se, nel caso concreto, il citato imprenditore non è risultato affidatario dei lavori promessigli dal sindaco, appalti che comunque sono stati poi assegnati a imprese anch'esse ritenute contigue alla criminalità organizzata.

L'attività ispettiva si è soffermata «sui rapporti di amicizia e frequentazione» tenuti dal sindaco di Calvi Risorta con la famiglia di un altro imprenditore «notoriamente contiguo alla criminalità organizzata». Duraturo e intenso il rapporto di natura personale con il predetto soggetto controindicato, le cui imprese e quelle riferibili al suo contesto familiare sono state interessate sin dal 2009 da provvedimenti ostativi antimafia che hanno superato in ogni grado di giudizio il vaglio del giudice amministrativo.

A ciò si aggiunge che gli esiti di una recente indagine della direzione distrettuale antimafia di Napoli, sfociata in un'ordinanza, cautelare del 2 febbraio 2024 con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il suddetto imprenditore, hanno confermato gli stretti legami conservati dall'operatore economico con la criminalità organizzata, come dimostrano le imputazioni di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis* 1 c.p., ovvero della finalità di agevolare una fazione di uno dei principali clan della camorra casertana. Inoltre, assume particolare significato il fatto che la misura cautelare applicata è stata confermata anche dal tribunale del riesame.

Nel contesto del rapporto di «amicizia» con la famiglia del citato imprenditore si colloca l'atteggiamento accondiscendente e/o omissivo mantenuto nel tempo dall'ente locale in ordine alla vicenda che riguarda un evidente abuso edilizio in una villa di recente costruzione di proprietà e dimora effettiva del nucleo familiare dell'imprenditore; atteggiamento sintomatico degli organi politici e gestionali del Comune di Calvi Risorta che rivela la permeabilità e l'assoggettamento dell'ente locale agli interessi di soggetti contigui al crimine organizzato.

Gli elementi raccolti dalla commissione d'accesso hanno consentito di evidenziare ulteriormente la permeabilità dell'amministrazione comunale da parte del crimine organizzato interessato ad infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica e a condizionarne i processi decisionali per l'acquisizione di commesse pubbliche.

L'attività ispettiva si è estesa temporalmente ed ha analizzato anche il periodo 2017/2022, riferibile alla precedente consiliatura, acquisendo altri elementi utili per la valutazione complessiva dell'azione politico-gestionale posta in essere dall'ente locale in una perfetta continuità amministrativa. Le due ultime amministrazioni elette, entrambe condotte dallo stesso primo cittadino con la presenza di molte delle stesse figure apicali nella direzione dell'ente locale e la conferma di buona parte degli stessi consiglieri costituiscono elementi, fatti e comportamenti da ritenersi assolutamente idonei e pertinenti per assumere rilievo e valenza sintomatica anche nell'attuale situazione politica e amministrativa del Comune di Calvi Risorta.

La relazione della commissione d'indagine ha evidenziato un quadro di sostanziale compromissione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'ente locale, tendenzialmente svilito nell'esercizio delle proprie funzioni, non di rado canalizzate verso il soddisfacimento di interessi di soggetti vicini alla criminalità organizzata, verso i quali «l'amministrazione comunale non solo non ha saputo porre argini ma si è ad essa conformata mediante azioni e/o condotte omissive che hanno consentito, quantunque in via mediata, la fraudolenta aggiudicazione degli appalti di lavori in favore di imprenditori dell'area casalese».

A titolo esemplificativo della compromissione dell'azione amministrativa posta in essere dall'ente locale, la relazione prefettizia fa riferimento ad alcune procedure di gara indette dal Comune di Calvi Risorta tra gli anni 2019 e 2020, aventi tutte un notevole valore economico, nelle quali risulta evidente il condizionamento delle locali consorterie sull'operato dell'amministrazione comunale.

In particolare, sono state attenzionate le procedure d'appalto - oggetto di indagine anche da parte dell'autorità giudiziaria per il coinvolgimento, come sopra evidenziato, dell'*ex* tecnico comunale e di due, operatori economici - relative ad assegnazioni in favore di società riconducibili ai predetti due imprenditori aventi collegamenti con la criminalità organizzata e rinviati a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso) nell'ambito del procedimento penale n. 2606/14 la cui udienza è fissata per il prossimo 24 settembre. Le gare in questione hanno riguardato i lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e di collegamento con strade sovracomunali, nonché i lavori di ristrutturazione edilizia di un complesso scolastico, commesse aggiudicate «grazie a un sistema fraudolento» messo in atto dall'allora responsabile dell'area tecnica comunale.

La relazione prefettizia, anche basandosi su risultanze di indagini - nel caso specifico anche di dati acquisiti da mezzi tecnici di prova esperiti nell'ambito di indagini operate all'interno dell'ufficio tecnico comunale alla presenza dell'*ex* dirigente di quell'ufficio e degli operatori economici risultati poi affidatari dei lavori - pone in rilievo la sostanziale illegittimità dell'incarico assegnato al predetto dirigente comunale, assunto, per volontà del primo cittadino, a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUOEL per il periodo dal 5 ottobre 2020 al 14 dicembre 2021, e ciò soprattutto per la sostanziale inconferibilità dell'incarico attribuito in quanto al momento dell'assunzione il tecnico individuato aveva già svolto numerosi incarichi professionali - peraltro assegnati in violazione del principio di rotazione *ex* art. 36, decreto legislativo n. 50/2016 - per conto dell'ente locale. Inconferibilità che poi è stata di fatto asseverata anche dall'ANAC con delibera del 30 marzo 2022.

Riguardo specificamente all'appalto di lavori stradali, la commissione d'indagine ha rilevato forme di condizionamento mafioso in riferimento alle procedure di approvazione di una variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, provvedimento che a giudizio del consulente nominato dall'autorità indagante non sarebbe legittima «nel senso che le situazioni ivi descritte non erano affatto da considerare impreviste e imprevedibili».

A questo proposito, la relazione prefettizia ritiene verosimile che la variante d'opera sia stata predisposta al solo fine di contenere il valore originario dell'appalto in modo da tenerlo sotto la soglia comunitaria di un milione di euro, soglia che se fosse stata superata avrebbe richiesto la procedura aperta *ex* art. 60 decreto legislativo n. 50/2016, anziché quella negoziata di cui all'art. 36 del citato decreto legislativo, procedura di gara effettivamente adottata dall'ufficio comunale, che ha consentito al responsabile del settore tecnico di aggiudicare i lavori con determina dirigenziale, limitando la scelta a quindici operatori economici sorteggiati, come rilevato dall'autorità giudiziaria indagante, in modo fraudolento.

Ulteriori criticità sono state rilevate nell'affidamento in subappalto ad altra impresa, da parte di una delle ditte sopracitate, dei lavori di pavimentazione stradale e posa in opera di conglomerato butiminoso; ciò in quanto la predetta società aggiudicataria non aveva espressamente indicato di voler subappaltare parte dei lavori e di conseguenza non poteva essere concessa la relativa autorizzazione comunale alla subcommessa. Come evidenziato nella relazione prefettizia «In altri termini; nella fattispecie in disamina, il subappalto non era autorizzabile, in quanto, l'allora vigente comma 4, lettera *c)* dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 prevedeva che l'autorizzazione (…) potesse essere concessa solo qualora la prestazione da subappaltare fosse stata indicata dall'appaltatore in sede di offerta».

Illegittimità del subappalto che si cumula alla «contiguità mafiosa che connotava e connota tuttora la subappaltatrice», ditta che recentemente è stata raggiunta da interdittiva prefettizia emessa il 12 febbraio 2024 dalla prefettura di Roma - provvedimento ostativo sospeso in sede di ricorso al Tar Lazio - e che nell'aprile 2024 è stata ammessa al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011, per un periodo di tre anni.

Inoltre, viene segnalata anche un'altra procedura illegittima di subappalto, anch'essa inficiata dalle interferenze, dirette o indirette, della criminalità organizzata, che rivela un contesto nel quale emergono e predominano, anche nella fase di esecuzione di opere affidate, le imprese controindicate facilitate da condotte illecite o omissive da parte degli organi tecnici del Comune di Calvi Risorta.

Altra procedura di pubblico appalto segnalata dall'organo ispettivo è quella relativa all'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di un impianto sportivo comunale, commessa per la quale l'ente ha indetto una procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, restringendo arbitrariamente la competizione a sole tre imprese tutte aventi legami con un noto clan camorristico casertano. Anche in questo caso la gestione di fatto della gara è stata diretta e controllata dall'*ex* responsabile dell'area tecnica nonché assegnatario di numerosi altri incarichi tecnici comunali, nonostante nel caso specifico il dirigente responsabile ad interim dell'ufficio fosse altro dipendente che, in sede di audizione alla commissione di indagine, ha riconosciuto che gli atti di gara relativi a tale procedura e sottoscritti dal medesimo sono stati tutti predisposti dal più volte citato tecnico comunale operante in questo specifico caso come supporto al Responsabile unico del procedimento (RUP).

Così anche nell'affidamento del servizio di trattamento e depurazione delle acque reflue comunali affidato più volte, sin dal 2012, a una ditta rivelatasi infiltrata dalla criminalità organizzata, ditta che dal luglio 2017 al marzo 2018 ha continuato a gestire il servizio nonostante fosse stata raggiunta da interdittiva prefettizia emessa il 22 maggio 2017 dalla prefettura di Napoli. Peraltro, tale servizio risulta affidato alla predetta ditta controindicata tramite l'emanazione di tre ordinanze contingibili e urgenti emesse dal sindaco di Calvi Risorta sulla base di asserite emergenze (il 6 luglio, il `2 ottobre e il 28 dicembre 2017) per, un importo complessivo dei lavori pari a 49.500 euro. A tal riguardo, la relazione prefettizia, nel precisare che comunque la predetta impresa ha dato comunicazione dell'intervenuta interdittiva solo nel febbraio 2018, sottolinea come «lo stato di disfunzione amministrativa e di *mala gestio* abbia di fatto favorito un'impresa colpita da interdittiva antimafia».

Vengono rilevate criticità anche nelle procedure di assegnazione della gestione del campo sportivo comunale nel periodo 2018/2020, atto effettuato «in assenza di qualsivoglia avviso pubblico» a una associazione il cui presidente pro-tempore è stretto parente di un noto esponente di una locale cosca camorristica; così anche per l'affidamento di un bene confiscato alla criminalità organizzata dato in gestione a un operatore commerciale sulla base di un regolamento comunale palesemente in contrasto con la previsione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159/2011.

A tal riguardo, il prefetto di Caserta ha rilevato che «Ciò si traduce in una evidente elusione della finalità tipica che connota i beni confiscati alla criminalità organizzata, la quale, come è noto, è quella di garantirne la destinazione sociale».

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e di quella prefettizia emerge un quadro dell'ente locale nel quale viene rappresentata la totale assenza di legalità dell'azione amministrativa posta in essere e uno e stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale nel suo complesso che si sostanzia in una grave *mala gestio* della cosa pubblica.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale sede il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nel concordare sulla proposta di scioglimento del consiglio comunale, hanno sottolineato come, dall'analisi della relazione della commissione d'accesso, emerga un quadro di diffusa illegalità evidenziando altresì che numerosi elementi emersi in sede penale denotano la forte permeabilità mafiosa dell'ente dovuta al contesto criminale del territorio in cui insistono diverse fazioni del clan dei casalesi.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nelle predette relazioni, hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Calvi Risorta volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 25 luglio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prot. n. 9/O.P.S./N.C. Caserta, 4 giugno 2024

Al Signor Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Comune di Calvi Risorta (CE) – Relazione ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con nota di questa Prefettura n. OMISSIS del 7 dicembre 2023 è stato promosso l'accesso presso l'amministrazione comunale di Calvi Risorta (CE) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000.

Gli elementi posti a fondamento della citata richiesta di delega riguardano, da un lato, gli esiti dell'attività di monitoraggio avviata da questa Prefettura nel mese di marzo 2023, a seguito di alcuni esposti prodotti, in quel periodo, da OMISSIS, e, dall'altro, la *discovery* delle risultanze dell'attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica-DDA di OMISSIS nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria concernente l'illecito affidamento di taluni appalti di opere pubbliche a imprese ritenute contigue al clan dei casalesi.

Tale indagine, nel mese di novembre 2023, è sfociata nell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS RMC[1], da parte del GIP del Tribunale OMISSIS nei confronti di **OMISSIS**, già responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Calvi Risorta, ristretto alla misura degli arresti domiciliari, nonché di **OMISSIS** e di **OMISSIS**, imprenditori, questi ultimi, ritenuti contigui al clan dei casalesi-fazione *Zagaria* con applicazione della custodia cautelare in carcere.

I citati soggetti, in particolare, risultano indagati, tra l'altro, per il reato di OMISSIS (art. OMISSIS. c.p.) aggravato dall' OMISSIS (art. OMISSIS c.p.), anche se

[1] Procedimento penale n. OMISSIS RGNR - OMISSIS RG. GIP (stralcio dal p.p. n. OMISSIS R.G.)

detta aggravante è stata esclusa dal GIP nei confronti del OMISSIS in sede di applicazione delle misure.

Inoltre, parallelamente alla citata inchiesta giudiziaria, la DDA di OMISSIS sta conducendo ulteriori indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS (stralcio dal p.p. n. OMISSIS RG mod 21), in cui risultano coinvolti anche alcuni amministratori dell'ente. In particolare, il OMISSIS, risulta indagato per i reati di OMISSIS (OMISSIS c.p.) e OMISSIS (OMISSIS c.p.); il OMISSIS, per OMISSIS (OMISSIS c.p.) e OMISSIS (OMISSIS c.p.); l'assessore OMISSIS per OMISSIS (OMISSIS c.p.); l' OMISSIS, cognato del OMISSIS, per OMISSIS (OMISSIS c.p.) e OMISSIS (OMISSIS c.p.). Per tutte le fattispecie di reato ascritte, è stata contestata l'aggravante del OMISSIS ex art. OMISSIS c.p.. così come rappresentato dal Comando Provinciale Carabinieri di OMISSIS con nota n. OMISSIS del 29.11.2023.

La delega della S.V. è intervenuta con provvedimento n. OMISSIS - Uff. V-Affari Territoriali dell'11 gennaio 2024.

Con successivo decreto prefettizio n. OMISSIS del 18 gennaio 2024 è stata nominata la commissione d'indagine, composta dal OMISSIS, dal OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS del OMISSIS.

Con decreto n. OMISSIS del 16 aprile scorso, il termine di tre mesi, assegnato alla commissione per concludere gli accertamenti, è stato prorogato di ulteriori tre mesi.

La commissione ha concluso i lavori e depositato la propria relazione in data 24 maggio 2024 (all. 1).

In ordine al contenuto della relazione è stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione del 28 maggio scorso (all.2), integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, OMISSIS, e del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di OMISSIS, dott. OMISSIS.

L'accesso operato dalla commissione e le complessive risultanze condivise in sede di C.P.O.S.P. hanno fatto emergere un quadro di fenomeni di infiltrazione concretizzatosi in collegamenti diretti o indiretti ovvero in forme di condizionamento da

parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali elettivi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di Calvi Risorta nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Delle predette risultanze si riporta, di seguito, una sintesi esplicativa.

*****

Il comune di Calvi Risorta (5.518 abitanti), cui la legge assegna dodici consiglieri, ha rinnovato i propri organi elettivi in occasione delle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, con rielezione a sindaco del OMISSIS

Tali elezioni hanno sostanzialmente registrato la riconferma della precedente compagine di maggioranza: oltre al citato OMISSIS, cinque OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) hanno ricoperto analoga carica nella precedente consiliatura 2017-2022 e, tra questi, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno rivestito la carica di assessore nella precedente giunta sempre targata "OMISSIS".

Ne discende che l'organo esecutivo dell'ente si pone in sostanziale continuità rispetto alla precedente amministrazione comunale.

Pertanto, sebbene alcuni degli elementi sintomatici ravvisati dalla commissione di accesso siano temporalmente riconducibili alla precedente consiliatura 2017-2022, essi risultano comunque significativi e permanenti rispetto alla attuale gestione politico-amministrativa dell'ente.

Ciò posto, si osserva che gli esiti dell'attività ispettiva hanno, in primo luogo, confermato gli elementi e le circostanze fattuali posti a fondamento della citata richiesta di delega, evidenziando come il comune di Calvi Risorta sia stato connotato da una pervasiva ingerenza da parte della criminalità organizzata, volta a condizionarne i processi decisionali per l'affidamento degli appalti pubblici.

Dinanzi a tale ingerenza l'amministrazione comunale non solo non ha saputo porre argini, ma si è ad essa conformata mediante azioni e/o condotte omissive, che hanno consentito, quantunque in via mediata, la fraudolenta aggiudicazione degli appalti di lavori in favore di imprenditori dell'area casalese, individuati, nella sopra citata

O.C.C. n. OMISSIS R.M.C., nelle persone di **OMISSIS** e **OMISSIS**. Questi ultimi, infatti, risultano rinviati a giudizio per il delitto di cui all'art. OMISSIS c.p. nell'ambito del proc. pen. n. OMISSIS RGNR (OMISSIS GIP – OMISSIS DIB), con udienza dibattimentale fissata per il 24.09.2024.

Le procedure di appalto, oggetto di indagine da parte dell'A.G. e di verifica della commissione di accesso, sono state indette dal comune di Calvi Risorta tra il 2019 e il 2020, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, aggiudicate, rispettivamente, alla OMISSIS [2] (lavori di "*Adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna e di collegamento verso le strade sovracomunali S.S. 6 Casilina e S.P. 194*") ed alla OMISSIS[3], quale consorziata esecutrice dell'appalto per conto dell'aggiudicatario OMISSIS (lavori di "*Ristrutturazione edilizia mediante adeguamento sismico, efficientamento energetico, riqualificazione urbana del Complesso Scolastico Cales*").

Le predette società, riconducibili - secondo l'A.G. - ai summenzionati imprenditori, in effetti, sono risultate aggiudicatarie degli appalti in argomento grazie ad un sistema fraudolento messo in atto dal OMISSIS, soggetto, quest'ultimo, legato al OMISSIS da risalenti rapporti di frequentazione, così come emerso dal contenuto delle intercettazioni di conversazioni richiamate in OCC e dal narrato del collaboratore di giustizia OMISSIS.

Peraltro, alcune conversazioni, in cui si discuteva su come veicolare gli ulteriori finanziamenti in corso a favore delle imprese in questione, risultano captate proprio all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Calvi Risorta, a cui prendevano parte OMISSIS, *factotum* del OMISSIS e di OMISSIS, il OMISSIS e i due OMISSIS OMISSIS e OMISSIS (cugina del OMISSIS), queste ultime due nei rispettivi ruoli di

[2] Per la OMISSIS, la DDA di OMISSIS ha disposto, in data 7.11.2023, il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 c.p.p., nominando un amministratore giudiziario.

[3] La OMISSIS era stata destinataria di interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura in data 19.11.2019 e, poi, ammessa a controllo giudiziario, ex art. 34 bis Codice Antimafia il successivo 13.02.2020, misura quest'ultima convertita in amministrazione giudiziaria, ex art. 34 stesso codice, in data 06.4.2022; attualmente risulta iscritta in *white list* atteso il permanere dell'amministrazione giudiziaria. Infine, la DDA di OMISSIS ha disposto, in data 7.11.2023, il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 c.p.p., confermando l'amministratore giudiziario già nominato dal Tribunale di OMISSIS ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011.

direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in relazione all'appalto affidato alla OMISSIS.

In tale contesto, particolarmente significativa è apparsa la figura del predetto OMISSIS che, nel periodo dal 22.01.2019 al 14.12.2021, ha assunto la veste di responsabile dell'OMISSIS con contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL e, prima ancora, professionista esterno cui l'ente aveva conferito diversi incarichi di supporto allo stesso OMISSIS ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, nonché di supporto al R.U.P. in diverse procedure di gara ex art. 31 del predetto decreto legislativo.

Pur volendo prescindere dagli incarichi di supporto al RUP, alcuni dei quali sono stati annullati, in autotutela, con determina n. OMISSIS del 27.02.2020, per ritenuta carenza di motivazione in ordine al rispetto del principio di rotazione, la commissione di indagine ha accertato che al OMISSIS, nell'arco temporale di circa un anno, sono stati attribuiti ben quattro incarichi professionali consecutivi mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, tre dei quali di supporto all'OMISSIS.

Il collegio ispettivo ha riscontrato che le relative determine di affidamento non recano alcuna specifica motivazione in ordine al rispetto e/o deroga al principio di rotazione, richiamato espressamente dall'allora vigente art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, ponendosi, pertanto, in aperta violazione del medesimo principio[4].

Inficiata da altrettanti profili di illegittimità si è rivelata, poi, la procedura di conferimento al OMISSIS dell'incarico di responsabile dell' OMISSIS, attribuito dal OMISSIS ai sensi del citato art. 110 del TUEL, con decreto n. OMISSIS del 5.10.2020.

Infatti, con determina n. OMISSIS del 15.9.2020, è stata indetta la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico in questione, con l'approvazione del relativo avviso pubblico, il cui art. 2 disciplina i requisiti di partecipazione: tra questi

---

[4] In proposito, si richiama la sentenza del TAR Calabria, sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007, con cui è stato dichiarato illegittimo l'affidamento diretto, senza motivazione, di un incarico ad un architetto che era già stato destinatario di tre incarichi nell'arco di tre anni: ciò che rileva, secondo la citata sentenza, è la violazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi professionali, non essendo stata motivata e giustificata l'attribuzione, per la terza volta nell'arco di soli 3 anni, con affidamento diretto, di un ulteriore incarico al medesimo professionista.

rileva l'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, mentre l'art. 6 disciplina le modalità e il procedimento di selezione.

In primo luogo, la commissione di accesso ha riscontrato la violazione del citato art. 6 del bando, attesa la mancata adozione, da parte del responsabile del settore amministrativo *pro tempore*, del provvedimento di nomina dei componenti della commissione nonché del relativo verbale di valutazione.

Nonostante le evidenti illegittimità, il OMISSIS, con il menzionato decreto del 5.10.2020, ha conferito l'incarico di responsabile dell' OMISSIS all'unico candidato presentatosi ovvero al OMISSIS, fino al 31.12.2020, poi prorogato, in forza di ulteriori decreti OMISSIS, fino alla scadenza del mandato del OMISSIS (giugno 2022).

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato, poi, dalla situazione di inconferibilità, ex art. 4, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 39/2013, in cui versava il OMISSIS già al momento dell'assunzione, in quanto lo stesso aveva già svolto i diversi incarichi professionali sopra citati nei due anni antecedenti l'assunzione *de qua* ovvero nel c.d. "periodo di raffreddamento".

La palese situazione di inconferibilità, tuttavia, è stata completamente e colpevolmente ignorata dall'amministrazione comunale. Infatti, ben un anno dopo, e soltanto a seguito di un esposto a firma di un OMISSIS, pervenuto all'ente in data 12.10.2021, il segretario comunale/responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è intervenuto, con proprio provvedimento in data 8.3.2022, dando atto dell'inconferibilità con conseguente nullità dell'incarico e del relativo contratto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. n. 39/2013.

La causa di inconferibilità è stata, peraltro, confermata anche dall'ANAC con deliberazione del 30.03.2022.

Nel contesto delineatosi, il OMISSIS, già in data 19.11.2021, aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in questione.

Le riscontrate irregolarità e illegittimità del procedimento di assunzione del OMISSIS sono di così chiara evidenza da far dedurre che le stesse siano state volute dal

OMISSIS o, comunque, che gli amministratori abbiano assunto nei confronti delle medesime una condotta compiacente.

Illegittimità che, come si ribadirà nelle pagine seguenti, hanno consentito, prima in forza di specifici incarichi esterni e, poi, in virtù dell'assunzione ex art. 110 del TUEL, la presenza del OMISSIS all'interno dell'ente, in un consolidato sistema di connivenze che ha favorito, con la complicità degli stessi amministratori, gli interessi di imprese legate al clan dei casalesi.

****

Oltre ai circostanziati elementi fattuali emersi in sede di indagini penali, la commissione di accesso ha ravvisato ulteriori criticità concernenti la fase esecutiva dei lavori aggiudicati alla citata OMISSIS.

Invero, forme di condizionamento di tipo mafioso sono emerse anche in riferimento alla procedura di approvazione della variante tecnica e suppletiva in corso d'opera di cui alla determina n. OMISSIS del 08.10.2020, a firma del OMISSIS, nella veste di responsabile del settore tecnico *pro tempore*.

La gara in questione è stata indetta con determina a contrarre n. OMISSIS del 14.11.2019, facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'allora vigente art. 36, comma 2, lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di €. 1.335.855,47, **di cui €. 995.128,13 per lavori,** comprensivi di €. 7.304,50 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso, ed €. 340.727,34 per somme a disposizione dell'amministrazione. Quindi, l'importo a base d'asta è risultato determinato in euro **995.128,13 oltre IVA,** ovvero di poco inferiore ad un milione di euro, circostanza questa, che ha consentito di poter esperire la procedura negoziata.

Invero, per valori pari o superiori ad un milione di euro, l'ente avrebbe dovuto ricorrere alla procedura di cui all'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, così come disposto dalla lettera d) del citato art. 36, ovvero ad una procedura aperta.

Sul punto, la commissione di accesso ha rilevato che la variante *de qua* ha sostanzialmente comportato un aumento reale di spesa per lavori pari ad un importo di € 43.651,98 che, sommati all'importo a base d'asta (995.128,13. euro), avrebbe

determinato il superamento della soglia comunitaria di un milione di euro che, a sua volta, avrebbe imposto l'applicazione, come su accennato, della procedura aperta di cui all'art. 60 richiamato dall'art. 36, comma 2, lett. d).

In proposito, la predetta commissione richiama la relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero titolare dell'indagine sottesa all'OCC in argomento, nella quale si evidenzia che le circostanze invocate nella citata determina n. OMISSIS, per giustificare la perizia in variante, non sembrerebbero sussistere, **nel senso che le situazioni ivi descritte non erano affatto "impreviste e imprevedibili"**.

Appare, pertanto, verosimile che tale sistema sia stato predisposto al precipuo fine di contenere il valore dell'appalto al di sotto dell'importo di un milione di euro e, conseguentemente, effettuare la scelta tra 15 operatori che, come rilevato dall'A.G., sono stati successivamente sorteggiati, in modo fraudolento, dal OMISSIS.

Si consideri, peraltro, che il direttore dei lavori che ha effettuato la perizia sottesa alla variante è proprio l' OMISSIS che, come evidenziato sopra, è stata intercettata nella conversazione tra OMISSIS e il *factotum* di OMISSIS, nel corso della quale si discuteva su come veicolare le ingenti somme finanziate per i lavori relativi alla viabilità.

Ulteriori elementi di criticità sono stati, poi, riscontrati dal collegio ispettivo in riferimento ai lavori che la OMISSIS ha affidato in subappalto alla **OMISSIS,** con sede legale in OMISSIS.

Con determina n. OMISSIS del 20.10.2020, il OMISSIS, nella veste di responsabile dell'OMISSIS, ha infatti autorizzato la OMISSIS a subappaltare i lavori di fresatura di pavimentazioni stradali e posa in opera di conglomerato bituminoso alla predetta "OMISSIS.", per un importo pari ad euro 226.000,00 oltre IVA.

Sotto il profilo della legittimità della procedura, gli stessi consulenti del Pubblico Ministero hanno rilevato che, contrariamente a quanto indicato nella citata determina n. OMISSIS, di autorizzazione al subappalto, la OMISSIS, nella domanda di ammissione alla gara, non aveva espressamente indicato di voler subappaltare parte delle opere affidate.

In altri termini, nella fattispecie in disamina, il subappalto non era autorizzabile, in quanto, l'allora vigente comma 4, lett. c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva che l'autorizzazione alla subcommessa potesse essere concessa solo qualora la prestazione da subappaltare fosse stata indicata dall'appaltatore in sede di offerta.

L'illegittimità dell'autorizzazione va, poi, posta in relazione al contesto di contiguità mafiosa che connotava e connota tuttora la subappaltatrice "OMISSIS".

Ed invero, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di OMISSIS, con nota n. OMISSIS del 24.11.2023, ha trasmesso le risultanze di alcune indagini di P.G., svolte su delega della DDA di OMISSIS, concernenti, tra l'altro, il subappalto in questione.

In particolare, è emerso che tra i soci della "OMISSIS" figurava anche, quale titolare di quote (33%), la "OMISSIS", con sede in OMISSIS, riconducibile alla famiglia **OMISSIS, contigua alla criminalità organizzata (clan dei casalesi),** tant'è che la stessa OMISSIS, recentemente, è stata raggiunta da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di OMISSIS in data 12.02.2024. Il provvedimento interdittivo è stato emesso, infatti, proprio in ragione della accertata infiltrazione della famiglia OMISSIS, ritenuta "***prossima ad ambienti malavitosi della criminalità organizzata e, in particolare, al clan dei casalesi...***".

Si precisa, tuttavia, che il TAR Lazio, con ordinanza cautelare n. OMISSIS del 28.03.2024 ha sospeso l'efficacia di detta interdittiva antimafia e, successivamente, con decreto del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS del 03.04.2024, la OMISSIS è stata ammessa al controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis D.Lgs. n. 159/2011 per il periodo di anni tre.

Lo scenario di ingerenza di imprese riconducibili alla criminalità organizzata nel settore degli appalti indetti dal comune di Calvi Risorta è oltremodo confermato anche da un ulteriore subappalto e/o subaffidamento non autorizzato dalla stazione appaltante, che la OMISSIS, nel mese di luglio 2020, ha assegnato ad un'altra impresa della famiglia OMISSIS e, segnatamente, alla citata OMISSIS.

Il quadro indiziario di condizionamento mafioso della predetta OMISSIS era già emerso nel 2015, allorquando questa Prefettura, con provvedimento n. OMISSIS del 15.7.2015, ha rigettato la domanda di iscrizione di tale società nella c.d. *white list* provinciale. Successivamente, nel 2017, a seguito di richiesta di aggiornamento della posizione antimafia formulata dall'amministratore della medesima società, è stata emessa informativa antimafia n. OMISSIS del 19.12.2017, atteso il permanere delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011.

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Campania con ricorso depositato in data 24/01/2018, dopodichè l'impresa ha presentato istanza ex art. 34 bis D.Lgs. n. 159/2011 al Tribunale di OMISSIS che, con decreto n. OMISSIS del 15.1.2020, ha ammesso la stessa al controllo giudiziario ai sensi della citata disposizione normativa per la durata di anni tre. Con successivo decreto del 15.2.2023 il medesimo Tribunale ha dichiarato concluso, senza criticità, il periodo di controllo giudiziario.

Nelle more, il TAR Campania con ordinanza del 20.05.2022, ha sospeso il giudizio sino alla cessazione della predetta misura ex art 34 bis.

Attualmente, in considerazione degli esiti del controllo giudiziario e degli elementi sopravvenuti rappresentati dalle cointeressenze societarie con la summenzionata OMISSIS, la questione è all'esame del Gruppo interforze istituito presso questa Prefettura.

Ciò posto, non si può non rilevare che l'affidamento delle sub-commesse in questione, secondo la commissione di accesso, è da considerarsi illegittimo ed, in ogni caso, ha favorito delle imprese ritenute dal Tribunale di OMISSIS – Sez. Misure di Prevenzione infiltrate dalla criminaltià organizzata seppure in via occasionale.

Il quadro così delineato denota come, anche nella fase dell'esecuzione dell'opera, si sia registrata un'interferenza di imprese controindicate e ciò è stato agevolato sia dalla illegittimità della determina di autorizzazione al subappalto - adottata dal OMISSIS - in favore della OMISSIS sia dalla condotta omissiva tenuta dal

direttore dei lavori – OMISSIS, che non ha evidentemente atteso, in maniera diligente, ai controlli previsti dall'art. 7, comma 1, del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Basti ricordare che la predetta è lo stesso direttore dei lavori che ha redatto la perizia in variante e che viene citata nella più volte richiamata OCC, tra l'altro, per aver preso parte, unitamente a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (cugina del OMISSIS), alla sopra indicata conversazione del 29.07.2021, intercettata dall'A.G. all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Calvi Risorta, ove si discuteva – giova ribadirlo – su come veicolare i finanziamenti ottenuti dal comune.

****

Altra procedura di appalto, connotata da condotte finalizzate a favorire imprese contigue al clan dei casalesi, è quella relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo comunale di calcio a 5.

Con determina a contrarre n. OMISSIS del 30.04.2019, l'ente ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'allora vigente art. 36, comma 2, lett. b) D.L.gs. n. 50/2016, rispetto alla quale, come evidenziato dalla commissione di accesso, la selezione delle ditte è avvenuta in modo del tutto arbitrario, restringendola alle sole imprese "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS queste ultime due appartenenti al medesimo OMISSIS. A ben guardare, si tratta sostanzialmente di quelle stesse imprese OMISSIS e OMISSIS contigue al clan dei casalesi, che sono state favorite nell'aggiudicazione dei lavori sopra menzionati.

A prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla legittimità degli atti, il dato più allarmante è che anche tale procedura di gara è stata gestita completamente dal OMISSIS. Infatti, il responsabile *ad interim* dell' OMISSIS, OMISSIS, già OMISSIS, audito dalla commissione ispettiva, ha riferito che « *...l'incarico mi è stato attribuito dal OMISSIS (*OMISSIS*) nonostante avessi rappresentato l'incompatibilità e la mia incompetenza assoluta nella specifica materia...* ***Con particolare riferimento ai lavori del campo di calcio a cinque tutti gli atti sono stati predisposti dall'*** OMISSIS ***e io mi limitavo soltanto a firmare...***»

Ne consegue che, ancora una volta, il OMISSIS ha consentito l'aggiudicazione in favore della OMISSIS, ovvero ha favorito una società collegata alla criminalità organizzata.

Ulteriori elementi sintomatici della obiettiva permeabilità dell'ente sono stati, poi, riscontrati dalla commissione in relazione all'affidamento del **servizio di trattamento e depurazione delle acque reflue comunali alla società OMISSIS.**

Al riguardo, sono emerse numerose criticità e disfunzioni amministrative che, negli anni dal 2012 al 2017, hanno, direttamente o indirettamente, favorito un'impresa che, poi, si è rilevata infiltrata dalla criminalità organizzata.

Nel periodo considerato, il servizio in parola, attraverso reiterati affidamenti diretti e, dunque, senza l'espletamento di alcuna gara pubblica, è stato conferito sempre allo stesso operatore economico, in evidente violazione della normativa in materia di appalti pubblici, invocando, nelle relative determine, situazioni di presunta urgenza, in realtà, soltanto apparenti e che hanno finito per rendere l' "evento imprevedibile" una costante per tutto il periodo che va dal 2012 al marzo 2018 e, dunque, per ben sei anni.

Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla legittimità della procedura, è emerso che, dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018, la OMISSIS ha continuato nella gestione del servizio nonostante la stessa fosse stata raggiunta da interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di OMISSIS in data 22.05.2017.

Il OMISSIS, infatti, con tre ordinanze contingibili ed urgenti (prot. OMISSIS del 06/07/2017, prot. OMISSIS del 02/10/2017 e prot. OMISSIS del 28/12/2017), ha affidato direttamente il servizio in argomento alla citata società interdetta, per mesi 9 (fino al marzo 2018) e per un complessivo importo di € 49.500,00.

La società affidataria del servizio ha comunicato all'ente appaltante di essere stata raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia soltanto in data 20.02.2018 e, dunque, in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale.

Così ricostruita la vicenda, **la commissione ha evidenziato che, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'elemento volontaristico sotteso agli atti**

adottati, lo stato di disfunzione amministrativa e di *mala gestio* abbia favorito un'impresa colpita da interdittiva antimafia.

Secondo l'organo ispettivo, **il caso della OMISSIS** ovvero la evidente disfunzione amministrativa, **denota lo stato di oggettiva permeabilità dell'ente rispetto a condizionamenti, quantunque indiretti, da parte di imprese infiltrate dalla criminalità organizzata.**

Oltre alle situazioni che involgono direttamente gli amministratori, la commissione ha rilevato una deviazione funzionale dell'attività amministrativa anche nell'operato delle strutture burocratico-amministrative dell'ente, rispetto alla quale gli organi politici non hanno assunto iniziative o posto in essere adeguati controlli volti a neutralizzare i potenziali rischi di compromissione della gestione dei servizi e, in generale, della buona amministrazione.

In tal senso rilevano le procedure di **assegnazione, in gestione, del campo sportivo comunale relative agli anni 2019-2020.**

In particolare, è emerso che, **in assenza di qualsivoglia avviso pubblico,** l'ente ha concesso in uso, rispettivamente, con determine n. OMISSIS del 06.09.2018 e n. OMISSIS del 14.08.2019, l'impianto sportivo all'associazione "OMISSIS", il cui presidente *pro tempore* era OMISSIS, nipote del defunto OMISSIS, noto boss affiliato al clan dei casalesi – fazione *Schiavone.*

Anche **l'affidamento in gestione del bene denominato "Parco Caleno", confiscato alla criminalità organizzata ex art. 2 ter della legge 575/1965, si è rilevato non conforme alla normativa di riferimento.**

Infatti, il comune di Calvi Risorta, con delibera consiliare n. OMISSIS del 26.06.2018, ha adottato apposito regolamento per l'affidamento in gestione dell'immobile di che trattasi, il cui art. 3 individua i soggetti ai quali affidare la gestione del bene, includendovi, illegittimamente, gli "*operatori commerciali*" e, dunque, in contrasto con la previsione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tant'è che, previo avviso di manifestazione di interesse del 9.5.2018, con determinazione n. OMISSIS del 12.08.2019, **il citato cespite è stato affidato alla ditta**

"OMISSIS", iscritta alla camera di commercio come attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar) ovvero per un'attività che appare del tutto incompatibile con quelle espressamente indicate nel citato art. 48 D.Lgs. n. 159/2011.

Ciò si traduce in una evidente elusione della finalità tipica che connota i beni confiscati alla criminalità organizzata, la quale, come è noto, è quella di garantirne la destinazione sociale.

****

Nel contesto sinora delineato, apparentemente incentrato sulla figura del OMISSIS, si colloca **il ruolo del OMISSIS e degli altri componenti della OMISSIS, i quali si sono ingeriti nelle scelte gestionali relative agli affidamenti di lavori pubblici, con lo scopo di favorire imprenditori ritenuti contigui ad ambienti della criminalità organizzata.**

Emblematica e singolare appare, in primo luogo, la vicenda che vede coinvolto OMISSIS, attuale OMISSIS, già assessore e, poi, OMISSIS (dal 18.09.2019) nella precedente consiliatura.

Come già accennato, nell'ambito della citata indagine della DDA di OMISSIS (procedimento penale n. OMISSIS RG Mod. 21), relativa alla gestione illecita delle procedure di appalto, il predetto amministratore risulta indagato per i reati di OMISSIS (OMISSIS c.p.) e OMISSIS (OMISSIS c.p.), aggravati ex art. OMISSIS c.p. (OMISSIS), nel cui contesto è stato già destinatario di informazione di garanzia notificatagli in data 4.8.2021.

Nella richiamata OCC (cfr. pag. OMISSIS), viene infatti evidenziato che, **in data 2 agosto 2021, il OMISSIS risulta essersi adoperato per rinvenire, come in effetti ha rinvenuto, la microspia collocata dagli investigatori all'interno dell'ufficio tecnico** dell'ente, utilizzando un apposito rilevatore acquistato allo scopo.

In conseguenza di tale condotta, il telefono cellulare in uso al OMISSIS è stato sequestrato dai Carabinieri il successivo 4 agosto 2021, in esecuzione del decreto di perquisizione di cui alla cennata informazione di garanzia.

Gli elementi fattuali ravvisati dal Pubblico Ministero della DDA di OMISSIS, nell'ambito del citato procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R., a carico del **OMISSIS** e dell'assessore OMISSIS, riguardano invece la **vicenda che ha visto coinvolto l'imprenditore OMISSIS**, indagato di reato connesso a quelli oggetto dello stesso procedimento penale n. OMISSIS, e già gravemente indiziato di essere contiguo al clan dei casalesi e, perciò, sottoposto a custodia cautelare in carcere nel febbraio 2021. Peraltro, la contiguità al clan dei casalesi del summenzionato OMISSIS, già era stata acclarata a seguito dell'informazione di garanzia emessa nei suoi confronti, in data 15 febbraio 2019, dalla DDA di OMISSIS, nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS RGNR mod. 21, relativo al reato di cui agli artt. OMISSIS e OMISSIS c.p.. In conseguenza di ciò, l'impresa della famiglia OMISSIS, la "OMISSIS, è stata raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia emesso da questa Prefettura in data 30.11.2020.

In sede di indagini penali, soffermandosi sugli aspetti più significativi, è emerso che **il OMISSIS aveva registrato – all'insaputa dei suoi interlocutori - tre colloqui**: uno con il OMISSIS, un altro con il cognato dello stesso (OMISSIS) ed un terzo con il OMISSIS ed altri assessori. Tali circostanze sono state verificate dall'A.G. a seguito del sequestro del telefono in uso a OMISSIS nell'ambito di un'altra indagine condotta dalla stessa DDA di OMISSIS.

Quest'ultima vicenda rileva nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS (stralcio proc. pen. n. OMISSIS RG mod. 21), nel cui contesto lo stesso OMISSIS è stato destinatario, unitamente ai predetti amministratori ed al cognato, di altrettanti avvisi di garanzia, in quanto indagati, come già precisato in premessa, per reati aggravati dal OMISSIS c.p..

In particolare, dalla ricostruzione effettuata dall'A.G., **emerge che il OMISSIS ed il OMISSIS si sono incontrati con il OMISSIS al fine di concordare l'affidamento di taluni appalti indetti dall'ente.**

In effetti, come riportato in OCC, il predetto OMISSIS è risultato vincitore – tramite altra impresa a lui riferibile (la OMISSIS) – della gara per l'appalto dei lavori da eseguirsi presso un plesso scolastico, per il valore di 28.000,00 euro.

Rispetto a tali circostanze la commissione di accesso ha evidenziato che, all'epoca delle conversazioni sopra riportate, gli amministratori coinvolti non potevano non sapere di intrattenere rapporti con un soggetto ritenuto, in quel periodo, colluso con il citato clan dei casalesi: infatti, già prima che il OMISSIS venisse raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare del 22.02.2021, diversi quotidiani locali avevano riportato la notizia che lo stesso fosse un imprenditore "in odore di camorra".

È pur vero che i cugini OMISSIS, con sentenza n. OMISSIS del GIP-Sez. XII del Tribunale di OMISSIS in data 8.6.2023, sono stati assolti dall'accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e di turbativa d'asta aggravata, ma è altrettanto vero che gli elementi indiziari sottesi alle vicende fattuali sopra descritte, assumono comunque una connotazione sintomatica di condizionamento delle scelte dell'ente. Infatti, **gli amministratori coinvolti hanno assunto condotte volte a favorire oggettivamente gli interessi di imprese che, in quel momento storico, erano ritenute contigue al clan dei casalesi.**

Nel caso in esame, si consideri che le condotte serbate dagli amministratori, oltre ad essere sintomatiche di una marcata ingerenza della politica sulla gestione, denotano come gli stessi tendano ad individuare l'imprenditore che dovrà, poi, risultare aggiudicatario di lavori ancor prima che venga indetta la procedura di affidamento.

Né potrebbe apparire decisiva la circostanza che il OMISSIS non sia risultato affidatario dei lavori promessigli dal OMISSIS, sicuramente di importo più elevato rispetto ai lavori di manutenzione del plesso scolastico: invero, **il dato incontrovertibile è che entrambi i lavori sono stati affidati ad imprese ritenute contigue al clan dei casalesi.**

Del resto, le forme di ingerenza mafiosa si sono registrate, non solo in riferimento alla persona del OMISSIS, ma anche rispetto alle posizioni degli amministratori ed, in particolare, del OMISSIS e del OMISSIS, connotate *prima facie*

da forme di "*contiguità soggiacente*" a quegli stessi ambienti che hanno influenzato l'esito delle suddette procedure di appalto.

Ma a ben guardare, un esame complessivo del contesto oggetto di analisi dimostra, secondo la commissione di accesso, come i citati amministratori abbiano assunto un atteggiamento non solo passivo, di chi subisce l'azione di infiltrazione, ma essenzialmente attivo e, dunque, di "*contiguità compiacente*".

Rileva in tal senso la emblematica condotta del OMISSIS, volta ad eludere le investigazioni penali in corso attraverso il consapevole rinvenimento della microspia all'interno dell'UTC. Tale fatto, oltre al disvalore intrinseco che lo connota, è sintomatico di una evidente comunanza di interessi con il OMISSIS e, dunque, con gli imprenditori collusi che sono stati favoriti nell'aggiudicazione degli appalti.

Parimenti rilevante appare il *modus agendi* del OMISSIS che, non solo ha determinato la permanenza del OMISSIS presso il comune di Calvi Risorta attraverso una procedura di nomina, ex art. 110 del TUEL, intrisa da macroscopici profili di illegittimità, ma ha intrattenuto, unitamente agli altri OMISSIS, rapporti con un imprenditore "vicino" alle locali consorterie camorristiche, al fine di condizionare le scelte degli operatori economici cui affidare commesse pubbliche.

Una valenza sintomatica assume, altresì, la posizione dell' OMISSIS, cognato del OMISSIS, che, oltre ad avere rapporti col OMISSIS, è risultato destinatario di due incarichi professionali conferitigli, rispettivamente, con determine n. OMISSIS del 29.03.2021 (importo di euro 46.945,60, per direzione lavori aggiudicati al citato OMISSIS) e n. OMISSIS del 30.07.2021 (importo di euro 7.612,80, per servizio di progettazione dell' "immobile da realizzare su proprietà comunale, ubicato in via Delle Palme, da destinare all'Arma dei Carabinieri per la sede del comando"), entrambe a firma del OMISSIS. Il conferimento di tali incarichi denota come, nell'ambito della gestione illecita degli appalti volta a favorire la consorteria dimostratasi più influente, gli amministratori riescano comunque a trarne vantaggi per i propri familiari.

Oltre ai contesti afferenti alla gestione illecita degli appalti e degli affidamenti, la commissione di indagine si è soffermata sui **rapporti di amicizia e frequentazione del OMISSIS con la famiglia di OMISSIS, imprenditore, quest'ultimo, notoriamente contiguo alla criminalità organizzata,** per poi analizzarne i riflessi sull'attività gestionale dell'ente.

Preliminarmente, va evidenziato che la contiguità della famiglia OMISSIS con ambienti malavitosi è un dato risalente nel tempo; infatti, le imprese degli OMISSIS [5] sono state colpite da diverse interdittive antimafia emesse da questa Prefettura sin dall'anno 2009, confermate sia dal TAR Campania che dal Consiglio di Stato.

Se ne deve trarre la conclusione che la situazione di contiguità mafiosa di OMISSIS **era ben nota soprattutto nel territorio caleno.**

Peraltro, la famiglia OMISSIS è stata recentemente interessata, nel corso dell'attività ispettiva presso il comune di Calvi Risorta, da un'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di OMISSIS, sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS O.C.C., emessa in data 8.1.2024 ed eseguita il 2.2.2024, nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS RGNR.

In particolare, **l'imprenditore OMISSIS è indagato, unitamente ad altri soggetti, per reati aggravati ai sensi dell'art.** OMISSIS ***c.p.*, ovvero dalla finalità di *"...agevolare la fazione Zagaria del clan dei casalesi".***

In relazione alle fattispecie delittuose ascritte agli indagati, il GIP del Tribunale di OMISSIS, con la citata OCC, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OMISSIS e quella degli arresti domiciliari per il padre di quest'ultimo, OMISSIS; il Tribunale del Riesame ha, poi, confermato la misura a carico del primo, annullando invece quella disposta nei confronti del secondo.

La commissione di accesso ha, dunque, evidenziato la fitta rete di amicizie e frequentazioni che lega il OMISSIS con OMISSIS e la di lui famiglia.

I rapporti di amicizia in questione, in particolare, sono stati segnalati alla citata commissione da un OMISSIS che, a corredo di un circostanziato esposto in data

[5] OMISSIS.: OMISSIS (successivamente denominata OMISSIS ed in ultimo OMISSIS): OMISSIS

7.2.2024, ha prodotto alcuni documenti fotografici, estratti dal profilo facebook di tale OMISSIS, moglie del summenzionato OMISSIS, in cui il OMISSIS viene ritratto in compagnia degli stessi in diverse occasioni, tra il 2021 e il 2022 (cfr. relazione commissione di accesso sub pag. OMISSIS).

Peraltro, in un precedente esposto, lo stesso OMISSIS ha segnalato che una delle sorelle del OMISSIS sarebbe stata assunta presso una società della citata famiglia OMISSIS, circostanza, questa, confermata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di OMISSIS. In particolare, è emerso che, nel periodo dal 18.01.2018 al 31.12.2019, OMISSIS ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la OMISSIS, altra azienda degli OMISSIS.

Nel contesto dei suddescritti rapporti di frequentazione e di amicizia, la commissione di indagine ha, poi, stigmatizzato la situazione di **evidente abusivismo edilizio che connota una villa, di recente realizzazione, di proprietà di una delle società della famiglia OMISSIS e ove il citato OMISSIS dimora con il proprio nucleo familiare, in Calvi Risorta.**

In particolare, all'esito degli accertamenti svolti in sede di accesso, è emerso che il fabbricato in questione, con annessa piscina, è stato realizzato sulla base di titoli viziati. Infatti, l'originario permesso di costruire, di cui all'istanza in data 17.04.2013 prot. n. OMISSIS, formalmente perfezionatosi per silenzio assenso, si pone in contrasto con le previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente, così come anche non conformi al dettato normativo si sono rivelate le SCIA n. OMISSIS del 21/03/2016 e n. OMISSIS del 10/10/2018, quest'ultima concernente, tra l'altro, la realizzazione della piscina che, invece, avrebbe richiesto il rilascio di un formale permesso di costruire.

Nondimeno, l'edificio in questione è stato oggetto di due cambi di destinazione d'uso consecutivi, avvenuti nel mese di luglio 2021, illegittimamente assentiti dall'ente.

Il primo, relativo al mutamento della destinazione da produttiva a rurale, è stato assentito con permesso di costruire n. OMISSIS del 16.07.2021 a firma di OMISSIS ed è connotato dalle difformità indicate nella relazione della commisione di accesso, cui si rinvia.

Il secondo cambio di destinazione d'uso, che denota, ancora una volta, come l'ente abbia favorito l'imprenditore OMISSIS, è avvenuto mediante S.C.I.A. n. OMISSIS del 28/07/2021, con cui "OMISSIS" ha trasformato la destinazione d'uso dell'immobile di cui al P.d.C. n. OMISSIS, in edificio per civile abitazione ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii., secondo cui «*1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti,* ***per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell'immobile*** *o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o* ***per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola****, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo*».

I presupposti applicativi di tali fattispecie, come evidenziato dalla commissione d'indagine, non ricorrono nel caso in esame atteso che, da un lato, la SCIA è stata presentata da "OMISSIS", ossia da una persona giuridica e, segnatamente, da una società commerciale che, per definizione, non può avere un "nucleo familiare" e, dall'altro, l'insussistenza, nell'oggetto sociale, di attività riconducibili a quelle di azienda agricola.

In definitiva, i vari titoli edilizi e atti di assenso comunque denominati, intervenuti dal 2013 fino al 2021, a parere del collegio ispettivo, sono da ritenersi illegittimi.

A tal proposito, la più volte citata commissione di accesso ha **evidenziato come l'amministrazione comunale sia apparsa, anche negli ultimi mesi, accondiscendente nei confronti della famiglia OMISSIS, laddove ha continuato ad omettere di adottare i provvedimenti volti a reprimere gli abusi edilizi sopra indicati**, nonostante il fatto che, nel corso dell'audizione personale del OMISSIS, OMISSIS, in data 23.02.2024, siano state evidenziate le gravi illegittimità del fabbricato in questione.

Tale ultima circostanza, non solo è sintomatica dell'atteggiamento degli organi politici e gestionali, in quanto rileva l'attuale permeabilità dell'ente agli

interessi di soggetti contigui al clan dei casalesi ma, unitamente alle accertate ingerenze nella gestione degli appalti di lavori, **compone un quadro di insieme che non lascia dubbi circa la compiacenza dell'amministrazione comunale o quantomeno l'incapacità a resistere alle pressioni di un'imprenditoria affaristica e di altri soggetti portatori di interessi economici collegati con la criminalità organizzata.**

****

Nel corso dell'attività della commissione di accesso sono emersi concreti, univoci e rilevanti elementi inerenti l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata nei processi decisionali del comune di Calvi Risorta, con pregiudizio degli interessi della collettività e violazione di fondamentali principi costituzionali in materia di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza.

Il quadro emergente dalle risultanze ispettive, valutato nel suo insieme, sottende la prossimità degli amministratori comunali e, in particolare, dei componenti della OMISSIS, con ambienti contigui alla criminalità organizzata, mediata soprattutto dal ruolo del OMISSIS.

Quest'ultimo, infatti, è riuscito a strumentalizzare, con la connivenza degli amministratori, l'attività di gestione dell'ente al solo fine di favorire gli interessi di imprese collegate al clan dei casalesi, nella completa inosservanza delle normative di settore ed in assenza di attività d'indirizzo e di controllo da parte degli organi elettivi.

Basti, qui, ricordare gli **appalti illegalmente affidati alla OMISSIS ed alla OMISSIS,** che hanno svelato un sistema collaudato di aggiudicazione fraudolenta delle commesse pubbliche, al quale hanno preso parte non solo il OMISSIS ma anche gli altri soggetti sopra menzionati che, seppure con ruoli diversi, si sono dimostrati far parte di quel sistema.

Inoltre, come evidenziato sopra, fenomeni di infiltrazione si sono registrati anche durante la fase esecutiva dei lavori appaltati alla OMISSIS, in relazione ai **due subappalti disposti in favore di imprese riconducibili ai OMISSIS, soggetti, questi, contigui al clan dei casalesi.**

Nel sistema dell'illecita gestione delle procedure di gara, complessivamente considerato, un ruolo attivo è stato rivestito anche dagli stessi componenti della OMISSIS: basti ricordare la singolare condotta del **OMISSIS,** consistente nell'essersi adoperato per individuare e rimuovere la micropsia installata all'interno dell'UTC dagli organi investigativi, in tal modo **interferendo consapevolmente** nelle indagini penali, tant'è che risulta indagato per il reato di **OMISSIS aggravato dal OMISSIS.**

Altrettanto significative le condotte serbate dallo stesso **OMISSIS, dal di lui cognato, dal citato OMISSIS e dall'assessore OMISSIS** nell'ambito della vicenda che vede coinvolto l'imprenditore OMISSIS, **tanto da comportare** l'iscrizione degli stessi nel registro degli **indagati presso la Procura della Repubblica-DDA di OMISSIS, tra l'altro, per il reato OMISSIS aggravato dal OMISSIS ex art. OMISSIS c.p..**

Infine, sintomatica di una situazione di **attuale e perdurante permeabilità dell'ente al condizionamento esterno è la vicenda afferente** all'**abusiva costruzione della villa del sopra citato OMISSIS**, in un contesto intriso di atti amministrativi illegittimi nonché connotato dall'inerzia degli uffici comunali preposti ai controlli. Ma il dato più allarmante è che **l'assenza di controlli si è registrata anche all'indomani delle irregolarità rilevate dalla commissione di accesso al OMISSIS** in sede di audizione personale.

Se, dunque, si considerano **i sopra evidenziati rapporti di amicizia e di frequentazione che legano il OMISSIS con il summenzionato OMISSIS**, ben si comprende la portata delle dinamiche di "contiguità" che, come precisato, investono anche gli uffici tenuti all'attività di vigilanza e di controllo del territorio.

Sotto altro profilo, la commissione ha stigmatizzato il comportamento del OMISSIS, laddove lo stesso, in ragione della carica istituzionale rivestita, avrebbe dovuto necessariamente prendere le debite distanze dal suo OMISSIS, in quanto autore della sopra descritta condotta così singolare.

Purtuttavia, ad oggi, il OMISSIS non ha adottato alcun atto a tutela dell'integrità dell'ente, quale la revoca delle deleghe conferite al OMISSIS.

Le risultanze degli accertamenti espletati denotano, dunque, un'attività amministrativa non improntata ai criteri di legalità, in presenza di un apparato politico e burocratico rivelatosi permeabile alle illecite ingerenze e condizionamenti esterni, che hanno di fatto favorito soggetti collegati al citato clan dei casalesi.

A tal riguardo, si consideri che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziarte la valenza del «disordine amministrativo» e delle «estese sequenze di atti illegittimi» nella prospettiva dello scigolimento ex art. 143 TUEL.

In particolare, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06435/2019, ha osservato che *«... **è indubbio che... la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata,...»**.*

Nel caso in esame, peraltro, gli elementi emersi vanno ben oltre la mera acquiescenza e le disfunzioni amministrative, in quanto le situazioni sottese al contesto di condizionamento sono già sfociate in quegli "addebiti personali" che la DDA di OMISSIS ha ritenuto di contestare al OMISSIS, al di lui cognato, al OMISSIS e ad un assessore, oltre che al OMISSIS.

Sulla base dei rilievi che precedono, ravvisata la continuità sostanziale tra le due consiliature in esame, quella 2017-2022 e quella ancora in corso, in considerazione della riconferma del OMISSIS, di cinque OMISSIS e, tra questi, di tre OMISSIS, appare plausibile ritenere che le evidenze emerse in sede di attività ispettiva, valutate complessivamente, consentono di affermare che la rete di collegamenti, diretti e indiretti, con la criminalità organizzata, abbia condizionato la libera formazione degli organi elettivi del comune di Calvi Risorta, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Va ulteriomente sottolineato che, in relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate, come nel caso in esame, nel loro insieme, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del

condizionamento "mafioso" (Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 7397/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 5970/2018).
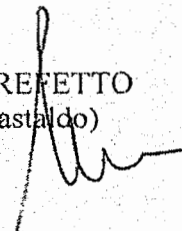
A fronte di quanto emerso, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento straordinario ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. che non solo salvaguarderebbe l'ente da ulteriori possibili forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata, ma potrebbe, al contempo, evitare che quegli stessi amministratori, che hanno favorito o tollerato l'accertato condizionamento, possano continuare a ricoprire le rispettive cariche elettive.

In definitiva, gli elementi fattuali riscontrati dalla commissione di accesso, nel loro insieme, dimostrano, sia pure nella logica del "più probabile che non", la permeabilità dell'ente a condizionamenti esterni ed alla infiltrazione mafiosa.

****

Per quanto sopra, sulla scorta delle conclusioni della commissione d'indagine, pienamente condivise, come innanzi rappresentato, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione del 28 maggio scorso, integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, OMISSIS, e del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di OMISSIS, OMISSIS, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 D.Lgs. n. 267/2000.

Tanto si rassegna per le valutazioni della S.V., facendo riserva di trasmettere con separato plico, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 34455 del 21 maggio 2018, la documentazione a corredo della presente proposta.

IL PREFETTO
(Castaldo)

24A04639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 giugno 2024.

PSRN 2014-2022 – Sottomisura 17.1. Integrazione della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015, 2021 e 2022 per le produzioni vegetali e delle campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche tramite assegnazione dei residui della dotazione finanziaria delle campagne vegetali 2016-2020 e del finanziamento nazionale integrativo e modifica della percentuale di contribuzione per la campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024 e, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022;

Visto l'atto aggiuntivo sottoscritto dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 25 novembre 2022, che modifica la convenzione di delega del 20 aprile 2018 prorogandone l'esecutività fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSRN 2014-2022, ovvero fino al 30 giugno 2026;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260;

Visto il decreto 11 maggio 2016, n. 10875 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2015 con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 206.500.000,00;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2017, n. 22609 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2016, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 196.704.657,00;

Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2018, n. 4047 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2017, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 187.595.617,00;

Visto il decreto direttoriale 5 novembre 2018, n. 30623 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2018, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 265.479.726,00;

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 2019, n. 28435 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, con una dotazione finanziaria pari a euro 5.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale 23 settembre 2019, n. 32328 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2019, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 ottobre 2020, n. 9214615 e pari a euro 327.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale 19 ottobre 2020, n. 9250365 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2020, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 359.700.000,00;

Visto il decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2021, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 e pari a euro 414.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2022, n. 570475 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2022, con una dotazione finanziaria rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758 a euro 230.375.873,50 e un tasso di sostegno del 40% sulla spesa ammessa ovvero del 37% per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 del medesimo avviso pubblico;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2023, n. 124901 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2019 e 2020 con una dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 225335 di approvazione dell'avviso pubblico - produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022 con una dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00;

Tenuto conto che per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2023 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande e che l'annualità 2022 rappresenta l'ultima campagna finanziata con le risorse della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022;

Considerata la dotazione finanziaria della sottomisura 17.1, di cui alla modifica al PSRN 2014-2022 approvata il 17 maggio 2024, pari a complessivi euro 2.326.355.865,50, dei quali euro 129.999.992,00 a titolo di finanziamento nazionale integrativo a norma dell'art. 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 652341 con il quale è stato disposto il trasferimento in favore di AGEA della somma di euro 39.999.992,00 a titolo di integrazione delle fonti di finanziamento per il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate - Misura 17.1 PSRN 2014-2022, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7439 - incentivi assicurativi dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il decreto direttoriale 9 aprile 2024, n. 162688 con il quale è stato disposto in favore di AGEA l'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) dell'importo complessivo di euro 90.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 sul capitolo 7439 - incentivi assicurativi per le annualità 2024, 2025 e 2026, a titolo di integrazione della dotazione finanziaria per il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate di cui alla sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 27 maggio 2024, al n. 800;

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2024 n. 241713 con il quale, a parziale esecuzione del decreto di impegno n. 162688 del 9 aprile 2024, è stato disposto il trasferimento di euro 30.000.000,00 a favore di AGEA, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 sul capitolo 7439 - incentivi assicurativi per l'annualità 2024, in corso di registrazione;

Considerato che l'importo residuo di euro 60.000.000,00 di cui al decreto 9 aprile 2024, n. 162688 potrà essere trasferito ad AGEA imputando gli impegni di spesa sugli stanziamenti di cassa degli anni in cui le obbligazioni verranno a scadenza;

Vista la nota AGEA n. 47084 del 12 giugno 2024 con la quale l'Agenzia ha confermato al Ministero la fattibilità di anticipare, con altre risorse disponibili, l'importo residuo di euro 60.000.000,00 di cui al decreto 9 aprile 2024, n. 162688 per consentire il rispetto della data limite del 31 dicembre 2025 per l'erogazione del sostegno ai beneficiari del PSRN 2014-2022;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato da Agea, di cui alla nota del 13 giugno 2024, n. 47509, in merito alle risorse necessarie per il finanziamento delle campagne attivate per le produzioni vegetali nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, dalle quali si evidenzia un ammontare di risorse non utilizzate, né necessarie alla copertura del fabbisogno della relativa campagna, rispetto alle dotazioni assegnate, per un totale di euro 5.936.604,48, di cui euro 382.128,20 per la campagna 2016, euro 642.806,87 per la campagna 2017, euro 960.462,73 per la campagna 2018, euro 2.320.220,40 per la campagna 2019 ed euro 1.630.986,28 per la campagna 2020;

Considerato che per le campagne 2015, 2021 e 2022 per le produzioni vegetali e per le campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche, i dati presenti a sistema SGR in ambito SIAN evidenziano un fabbisogno aggiuntivo di risorse rispetto all'attuale dotazione finanziaria per l'ammissione al sostegno di tutte le domande presentate, rispettivamente per le produzioni vegetali di euro 1.668.612,66 per la campagna 2015, euro 446.323,69 per la campagna 2021 e euro 42.237.635,65 per la campagna 2022, mentre per le produzioni zootecniche di euro 293.183,87 per l'avviso pubblico relativo alle campagne 2015-2018, euro 3.316.157,12 per l'avviso pubblico 2019-2020 e euro 4.284.721,87 per quello relativo alle campagne 2021-2022;

Considerato che una modifica della dotazione finanziaria consente la piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti discriminatori;

Tenuto conto di quanto previsto dal PSRN 2014-2022, par. 8.2.4.3.1.8. «Importi e aliquote di sostegno (applicabili)» laddove è indicato che la quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa, ovvero al 65% per le polizze che coprono due soli rischi, ma, se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione;

Ritenuto, pertanto, necessario che i residui non utilizzati delle risorse finanziarie assegnate, nell'ambito della stessa sottomisura 17.1, alle campagne assicurative per le produzioni vegetali 2016-2020, per un totale di euro 5.936.604,48, vengano riassegnati a copertura del relativo fabbisogno alle campagne 2015 e 2021, per un importo complessivo di euro 2.114.936,35 e alle campagne per le produzioni zootecniche 2015-2018 e 2019-2020, rispettivamente per euro 293.183,87 ed euro 3.316.157,12, nonché alle campagne zootecnica 2021-2022 per l'importo residuo di euro 212.327,14 a parziale copertura del fabbisogno registrato di euro 4.284.721,87;

Ritenuto, inoltre, necessario assegnare parte della dotazione finanziaria della sottomisura 17.1 proveniente dal finanziamento nazionale integrativo (di complessivi euro 129.999.992,00), pari a euro 4.072.394,73, alle campagne 2021-2022 per le produzioni zootecniche per l'ammissione al sostegno di tutte le domande presentate e il restante importo, di euro 125.927.597,27, alla campagna 2022 per le produzioni vegetali;

Considerato che, per la campagna 2022 relativa alle produzioni vegetali, l'integrazione della dotazione finanziaria di euro 125.927.597,27 proveniente dal finanziamento nazionale integrativo, consente sia di coprire il fabbisogno aggiuntivo, di euro 42.237.635,65, per l'ammissione al sostegno di tutte le domande presentate con il tasso di contribuzione pari al 40% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, ovvero al 37% per le polizze che coprono due avversità, previsto dall'art. 21 del relativo avviso pubblico approvato con decreto 8 novembre 2022, n. 570475, sia, tramite l'importo aggiuntivo di euro 83.689.961,62, di incrementare per tutte le domande presentate la predetta percentuale di contributo fino al 52% della spesa ammessa, ovvero al 48% per le polizze che coprono due avversità;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al contestuale incremento della percentuale di contributo prevista dall'avviso pubblico approvato con decreto 8 novembre 2022, n. 570475, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle campagne precedenti e, quindi, disaffezione allo strumento da parte degli agricoltori, in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore frequenza dei fenomeni climatici avversi;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dotazione finanziaria campagne vegetali 2016 - 2020

1. La dotazione finanziaria per la campagna 2016 dall'art. 2 del decreto direttoriale 7 agosto 2017, n. 22609 è rideterminata in euro 196.322.528,80 di cui euro 107.977.390,84 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 88.345.137,96 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2017 dall'art. 2 del decreto direttoriale 7 febbraio 2018, n. 4047 è rideterminata in euro 186.952.810,13 di cui euro 102.824.045,57 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 84.128.764,56 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2018 dall'art. 2 del decreto direttoriale 5 novembre 2018, n. 30623 è rideterminata in euro 264.519.263,27 di cui euro 145.485.594,80 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 119.033.668,47 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

4. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2019 dall'art. 2 del decreto direttoriale 23 settembre 2019, n. 32328 è rideterminata in euro 324.679.779,60 di cui euro 178.573.878,78 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 146.105.900,82 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2020 dall'art. 2 del decreto direttoriale 19 ottobre 2020,

n. 9250365 è rideterminata in euro 358.069.013,72 di cui euro 196.937.957,55 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 161.131.056,17 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

6. Le risorse non utilizzate per le campagne vegetali 2016-2020, né necessarie alla copertura del relativo fabbisogno, pari complessivamente a euro 5.936.604,48, sono riassegnate a copertura del fabbisogno aggiuntivo registrato dalle campagne 2015 e 2021 e dalle campagne per le produzioni zootecniche 2015-2022.

Art. 2.

Modifica dotazione finanziaria campagne vegetali 2015 e 2021 e campagne zootecnia 2015-2022

1. La dotazione finanziaria della campagna 2015 per le produzioni vegetali stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 11 maggio 2016, n. 10875, come rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758, è integrata di parte dell'ammontare delle risorse finanziarie residuate dalle campagne vegetali 2016-2020 di cui all'art. 1, per un importo di euro 1.668.612,66. 2. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 1, la nuova dotazione finanziaria per la campagna 2015 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni vegetali è pari a euro 208.168.612,66, di cui euro 114.492.736,96 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 93.675.875,70 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. La dotazione finanziaria della campagna 2021 per le produzioni vegetali stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933, come rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758, è integrata di parte dell'ammontare delle risorse finanziarie residuate dalle campagne vegetali 2016-2020 di cui all'art. 1, per un importo di euro 446.323,69.

4. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 3, la nuova dotazione finanziaria per la campagna 2021 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni vegetali è pari a euro 414.446.323,69, di cui euro 227.945.478,03 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 186.500.845,66 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. La dotazione finanziaria delle campagne 2015-2018 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 12 luglio 2019, n. 28435 è integrata di parte dell'ammontare delle risorse finanziarie residuate dalle campagne vegetali 2016-2020 di cui all'art. 1, per un importo di euro 293.183,87.

6. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 5, la nuova dotazione finanziaria per le campagne 2015-2018 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni zootecniche è pari a euro 5.293.183,87, di cui euro 2.911.251,13 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 2.381.932,74 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

7. La dotazione finanziaria delle campagne 2019-2020 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 27 febbraio 2023, n. 124901 è integrata di parte dell'ammontare delle risorse finanziarie residuate dalle campagne vegetali 2016-2020 di cui all'art. 1, per un importo di euro 3.316.157,12.

8. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 7, la nuova dotazione finanziaria per le campagne 2019-2020 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni zootecniche è pari a euro 5.316.157,12, di cui euro 2.923.886,42 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 2.392.270,70 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9. La dotazione finanziaria delle campagne 2021-2022 per le produzioni zootecniche stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 225335 è integrata di un importo di euro 4.284.721,87 proveniente, per euro 212.327,14 dal residuo dell'ammontare di risorse finanziarie non necessarie per coprire il fabbisogno delle campagne vegetali 2016-2020 di cui all'art. 1, determinato in a seguito delle assegnazioni di cui ai commi precedenti e, per euro 4.072.394,73, dalla risorse di cui al finanziamento nazionale integrativo, a norma dell'art. 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

10. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 9, la nuova dotazione finanziaria per le campagne 2021-2022 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni zootecniche è pari a euro 6.284.721,87, di cui euro 1.216.779,92 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987, euro 995.547,22 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e euro 4.072.394,73 a titolo di finanziamento nazionale integrativo.

Art. 3.

Modifica dotazione finanziaria e misura del contributo pubblico per la campagna vegetali 2022

1. La dotazione finanziaria della campagna 2022 per le produzioni vegetali stabilita dall'art. 2 del decreto direttoriale 8 novembre 2022, n. 570475, come rideterminata da ultimo con decreto 6 giugno 2023, n. 289758, è integrata del residuo dell'ammontare delle risorse provenienti dal finanziamento nazionale integrativo, a norma dell'art. 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, determinato a seguito dell'assegnazione di cui all'art. 1, comma 9 in euro 125.927.597,27.

2. Sulla base dell'integrazione di cui al comma 1, la nuova dotazione finanziaria per la campagna 2022 - sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 - produzioni vegetali è pari a euro 356.303.470,77, di cui euro 126.706.730,42 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987, euro 103.669.143,08 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e euro 125.927.597,27 a titolo di finanziamento nazionale integrativo.

3. L'art. 21 dell'avviso pubblico approvato con decreto 8 novembre 2022, n. 570475 - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022, è così modificato:

«La misura del contributo pubblico è pari al 52% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo

pubblico è pari al 48% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.»

4. Per le domande già ammesse a sostegno alla data di adozione del presente provvedimento, il contributo è integrato senza ulteriori oneri a carico dei beneficiari.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 28 giugno 2024

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1276

24A04666

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 aprile 2024, a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 32500 del 10 aprile 2024, che ha disposto per il 12 aprile 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 32500 del 10 aprile 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 aprile 2024, emessi con decreto n. 32500 del 10 aprile 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a 3,533%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,524.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,524.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,034% e a 4,531%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04671

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 2024, a 154 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 62981 del 25 giugno 2024, che ha disposto per il 28 giugno 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 62981 del 25 giugno 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 2024, emessi con decreto n. 62981 del 25 giugno 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinquantaquattro giorni è risultato pari a 3,685%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,448.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,189.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,187% e a 4,682%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04672

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 2024, a 154 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 80033 del 28 agosto 2024, che ha disposto per il 30 agosto 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 80033 del 28 agosto 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 2024, emessi con decreto n. 80033 del 28 agosto 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinquantaquattro giorni è risultato pari a 3,347%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,588.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,234.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,848% e a 4,345%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04673

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2024, a 74 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 37239 del 24 aprile 2024, che ha disposto per il 29 aprile 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a settantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 37239 del 24 aprile 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2024, emessi con decreto n. 37239 del 24 aprile 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a settantaquattro giorni è risultato pari a 3,737%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,238.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,162.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,239% e a 4,734%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04674

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2024, a 197 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 15933 del 27 febbraio 2024, che ha disposto per il 29 febbraio 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centonovantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 15933 del 27 febbraio 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2024, emessi con decreto n. 15933 del 27 feb-

braio 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centonovantasette giorni è risultato pari a 3,769%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,979.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,222.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,273% e a 4,766%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04675

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2024, a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 49676 del 29 maggio 2024, che ha disposto per il 31 maggio 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 49676 del 29 maggio 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2024, emessi con decreto n. 49676 del 29 maggio 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 3,648%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,189.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,189.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,150% e a 4,647%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04676

DECRETO 3 settembre 2024.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 luglio 2024, a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 67586 del 10 luglio 2024, che ha disposto per il 12 luglio 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 67586 del 10 luglio 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 luglio 2024, emessi con decreto n. 67586 del 10 luglio 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a 3,483%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,571.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,571.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,985% e a 4,482%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A04677

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2024.

Istituzione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. (Decreto n. 922).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 238-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che:

comma 1, «al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;

comma 2, «la Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non superiore a trentadue unità»;

comma 3, «l'offerta formativa della scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti»;

comma 5, «al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera i-*bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

comma 6, «per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuo-

la superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010»;

comma 7, «le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 843 del 3 novembre 2020 con il quale è stato nominato il Comitato ordinatore della scuola ai sensi dell'art. 238-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dando avvio al triennio di sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso art. 238-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 951 del 23 luglio 2021, con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, è stato concesso a decorrere dall'a.a. 2021/2022, l'accreditamento alla Scuola del corso di dottorato in «Scienze dell'innovazione per la difesa e la sicurezza», ai sensi dell'art. 238-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, prot. n. 226, recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato;

Vista la delibera ANVUR n. 64 del 4 aprile 2024, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione, pur con raccomandazioni su alcune aree di miglioramento riportate nella medesima delibera;

Visto lo schema di statuto della scuola trasmesso con nota del Centro alti studi della difesa del 23 maggio 2024;

Considerato che sussistono i presupposti affinché la riconfigurazione in via sperimentale della Scuola assuma carattere di stabilità;

Acquisito il concerto del Ministero della difesa, espresso con nota prot. n. 30722 del 12 giugno 2024;

Acquisito il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione, espresso con nota prot. n. 630-P del 12 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Centro alti studi per la difesa (nel seguito CASD), con sede in Roma, è istituito come Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza promossa dal Ministero della difesa, cui viene riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare nei termini di cui al presente decreto.

2. Il CASD è sottoposto all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca con riferimento agli ambiti della didattica, della ricerca, della docenza e degli studenti iscritti ai corsi di studio. In particolare il CASD è sottoposto alle procedure di accreditamento iniziale e periodico della sede e dei corsi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ed alla valutazione della qualità della ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i-*bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

3. È approvato lo statuto del CASD riportato nell'allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti interni sono approvati dal CASD secondo le modalità previste dallo statuto, ad eccezione del regolamento didattico che è approvato dal Ministero dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. A decorrere dal termine di cui al comma 1, i professori e í ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.

5. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del CASD, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 2.

Accreditamento iniziale e periodico

1. In relazione a quanto previsto dall'art. l, comma 2 del presente decreto, entro un triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale del CASD, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sulla base dei criteri e parametri previsti per le Scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale.

2. Per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

3. In caso di mancato accreditamento iniziale della scuola entro il termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera *d)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; in tal caso i docenti del CASD di cui all'art. 1, comma 4, conservano il diritto al posto in altra sede universitaria con oneri a carico del Ministero della difesa.

4. I successivi accreditamenti periodici della Scuola sono disposti secondo le medesime procedure previste per le altre Scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

5. Il CASD provvede all'aggiornamento periodico della Anagrafe nazionale degli studenti, dell'Archivio docenti universitari e di tutte le banche dati del Ministero dell'università e della ricerca utilizzate ai fini dell'accreditamento, nei termini indicati dallo stesso Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e all'Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2024

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2290

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura dell'istituzione e finalità della scuola

1. Il Centro alti studi per la difesa, in prosieguo CASD o Centro, ai sensi dell'art. 238-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2023, n. 144) convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2023, n. 190) è stato riconfigurato in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale (in prosieguo SSUOS) di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.

2. Su tale base, per gli scopi del presente Statuto, le denominazioni Centro alti studi per la difesa e Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza, indicano lo stesso soggetto e sono interscambiabili.

3. Il CASD ha propria personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica e organizzativa, nonché finanziaria e contabile per il tramite del sovraordinato Stato Maggiore della difesa, attraverso l'Ufficio generale di pianificazione, programmazione e bilancio (UGPPB) e l'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa (SMD UG-CRA).

4. Il CASD è un Centro di istruzione universitaria che eroga corsi di formazione dottorale, alta formazione post-laurea e formazione continua nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza. Comprende l'Istituto alti studi per la difesa (IASD), l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze (ISSMI), l'Istituto di ricerca e analisi della difesa (IRAD) ed ha alle sue dipendenze il Centro per la formazione logistica interforze (CeFLI).

5. Il Centro, riorganizzato con il decreto del Ministro della difesa dell'11 novembre 2021:

a) elabora studi relativi ai problemi che condizionano, anche indirettamente, l'organizzazione della difesa nazionale e la preparazione dello strumento militare e svolge attività di ricerca anche applicata, relativa alle funzioni della difesa;

b) aggiorna e completa la formazione dei dirigenti militari e civili della pubblica amministrazione, dei membri delle istituzioni dello Stato, dei dirigenti di enti privati e dei rappresentanti della società civile, nel campo dell'organizzazione della difesa nazionale;

c) promuove e valorizza attraverso la formazione e la ricerca una cultura interforze;

d) contribuisce alle attività di alta formazione nelle materie d'interesse della Difesa;

e) elabora, conduce e aggiorna ricerche secondo i canoni della valutazione della qualità della ricerca;

f) conduce studi accademici rilevanti per la difesa nazionale e la relativa preparazione dello strumento militare;

g) sviluppa percorsi formativi, quale Scuola superiore universitaria a ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa, che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della Difesa.

6. La Presidenza del CASD/SSUOS è affidata ad un Generale di Corpo d'armata, o grado corrispondente, nominato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa.

7. Nell'intero ambito delle proprie attività di ricerca e didattica il CASD/SSUOS promuove la cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli Stati membri della NATO, della *Partnership for Peace*, dell'Unione europea ed ai Paesi del Mediterraneo, anche favorendo la mobilità di studenti, professori e ricercatori.

8. Il CASD/SSUOS impronta il proprio operato ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 2.

Sede legale, sedi decentrate e simbolo

1 Il CASD/SSUOS ha sede legale a Roma, nell'edificio storico di Palazzo Salviati, in piazza della Rovere, n. 83. Per le sue attività istituzionali e di funzionamento, si avvale degli immobili e delle strutture di sostegno didattico messe a disposizione dalla Difesa.

2. La Scuola in collaborazione con soggetti pubblici e privati può partecipare o promuovere Centri e Poli di ricerca e formazione anche in altre località. Per il funzionamento di tali sinergie, la Scuola può avvalersi di personale docente e tecnico-amministrativo propri o dei soggetti cooperanti, secondo criteri di reciprocità stabiliti in appositi accordi e convenzioni da stipularsi con i soggetti *partner*.

3. Lo stemma del CASD/SSUOS prevede nel tamburo centrale, in alto, la scritta CASD, acronimo del Centro alti studi per la difesa, sovrastata da una corona turrita repubblicana. Nel centro sono rappresentate le quattro forze armate: Esercito, in alto su sfondo rosso; Marina, a destra su sfondo blu; Aeronautica, in basso su sfondo azzurro; Carabinieri, a sinistra su sfondo blu e rosso. Nell'esergo un cartiglio svolazzante con il motto *Ut Unum Sint* («affinché siano una cosa sola»).

4. La denominazione, stemma, emblema o altro segno distintivo del CASD/SSUOS, previa autorizzazione del Presidente ed esclusivamente nelle ipotesi di collaborazioni istituzionali di cui al precedente comma 2, potranno essere temporaneamente utilizzati da soggetti terzi pubblici o privati nel rispetto del decreto interministeriale n. 162 del 25 luglio 2012 e successive modificazioni, fatte salve comunque sempre le prerogative di Difesa Servizi S.p.a. in caso di promozione e gestione economica dei segni distintivi.

Art. 3.

Attività formative

1. Il CASD/SSUOS espleta i propri compiti istituzionali affiancando ai tradizionali strumenti formativi e di ricerca, modelli e metodologie innovative, incoraggiando la collaborazione diretta con esperti e professionisti nazionali e internazionali.

2. La Scuola, in aderenza ai dettami della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli Atenei, organizza corsi di dottorato di ricerca nel campo delle scienze della difesa e sicurezza, rilasciando il titolo di Dottore di ricerca (dott. ric. ovvero Ph.D.), nelle modalità di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono destinati a formare dottori di ricerca, in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.

3. Mantenendo ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi la Scuola può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello. Tali percorsi formativi sono disciplinati nei regolamenti didattici della Scuola.

4. Il CASD/SSUOS, inoltre, può organizzare:

a) corsi di alta formazione rivolti a chi, dopo la laurea o laurea magistrale, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e in rapida evoluzione, nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza;

b) corsi di alta formazione rivolti alla dirigenza militare e civile della difesa, del Corpo della Guardia di finanza, di Paesi alleati e amici. Ai corsi possono essere ammessi anche dirigenti della pubblica amministrazione, delle istituzioni, del settore dell'economia, dell'industria, delle università, dell'informazione e delle libere professioni al fine di promuovere la diffusione e l'osmosi tra cultura militare e maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese;

c) corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale.

5. La presenza di discenti e docenti stranieri, nell'ambito delle attività formative erogate dal CASD/SSUOS, costituisce elemento di qualificazione internazionale dei corsi.

6. Il CASD/SSUOS può istituire e regolamentare le necessarie forme di tutorato, atte a consentire ai frequentatori l'ottenimento del massimo rendimento e partecipazione didattica.

7. Il CASD/SSUOS organizza, inoltre, attività di orientamento e promuove attività culturali.

8. I corsi possono essere svolti in maniera autonoma o disciplinati da apposite convenzioni stipulate con altre università, enti di ricerca o istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la eventuale possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti.

9. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il CASD/SSUOS si avvale del proprio corpo docente e di altri professori e ricercatori, sulla base delle convenzioni di cui al precedente comma e anche con riferimento alla mobilità *inter* accademica con altri enti pubblici ed Atenei.

10. I criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori del CASD/SSUOS dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle norme sul loro stato giuridico, come specificato dall'art. 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è disciplinato in un regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

11. Il CASD/SSUOS si avvale, inoltre, di docenti ed esperti militari e civili, italiani e stranieri chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 4.

Principi generali organizzativi

1. La struttura organizzativa, il modello gestionale e le procedure di pianificazione, progettazione e valutazione didattica del CASD/SSUOS tengono necessariamente conto delle funzioni e delle prerogative proprie ed inderogabili che contraddistinguono un ente dell'Amministrazione difesa e si rifanno all'ordinamento universitario, per quanto compatibile.

2. Per assolvere i propri compiti istituzionali, il CASD/SSUOS è organizzato per svolgere le seguenti funzioni:

a) direzione strategica: attraverso il Presidente e il Comitato dei direttori;

b) pianificazione, progettazione e valutazione didattica: attraverso il Dipartimento accademico, la Direzione alta formazione e ricerca e il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale;

c) attuazione didattica: attraverso l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze, l'Istituto alti studi per la difesa, l'Istituto di ricerca e analisi della difesa. Per alcuni corsi, la Direzione alta formazione e ricerca e il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale svolgono anche la funzione di attuazione didattica;

d) accademica: attraverso il Dipartimento accademico;

e) ricerca e analisi: attraverso l'Istituto di ricerca e analisi della difesa;

j) supporto e sostegno: attraverso il reparto di Presidenza e il Quartier generale.

Art. 5.

Principi generali di gestione del ciclo di pianificazione, progettazione e attuazione didattica

1. Il ciclo di pianificazione, progettazione, attuazione didattica e miglioramento continuo dei corsi del CASD/SSUOS, viene disciplinato nei seguenti documenti:

a) il Piano triennale di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca (POSAFR);

b) il Manifesto annuale degli studi (MdS);

c) la Relazione annuale sulla formazione e ricerca (RAFR).

2. Il POSAFR, elaborato dalla Direzione alta formazione e ricerca, è il principale documento di livello strategico. Esso raccoglie e sintetizza le linee di indirizzo provenienti dallo Stato Maggiore della difesa, dal Presidente del CASD/SSUOS e dal Comitato dei direttori. Il POSAFR descrive l'evoluzione dell'offerta formativa e di ricerca del Centro alti studi per la difesa con una prospettiva triennale e viene aggiornato annualmente, in base alle necessità.

3. Sulla base del POSAFR in vigore, la Direzione alta formazione e ricerca (DiAFR) elabora un Manifesto generale degli studi annuale (MdS) che sintetizza l'offerta formativa della Scuola per ogni anno accademico di riferimento. Nel MdS vengono definiti gli obiettivi didattici generali di ogni corso e le strutture accademiche o altra articolazione della Scuola responsabile per la fase attuativa, così come deliberato dagli organi competenti.

4 Al termine di ogni anno accademico, viene elaborata una Relazione annuale sull'alta formazione e ricerca (RAFR). La RAFR è il documento di sintesi, elaborato dalla DiAFR, che raccoglie e sintetizza i risultati dei singoli corsi erogati nell'anno accademico di riferimento. La RAFR costituisce il riferimento per il miglioramento continuo dei percorsi di formazione e ricerca della Scuola e viene presa in considerazione per l'aggiornamento del POSAFR e del MdS.

Art. 6.

Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in ordine al miglioramento della qualità dell'attività didattica, il CASD/SSUOS potrà valutare di entrare a far parte di federazioni con atenei e/o scuole universitarie a ordinamento speciale, al ricorrere dei presupposti ivi sanciti e previo eventuale adeguamento del presente statuto, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.

2. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di ricerca, di insegnamento e gestionali, il CASD/SSUOS può partecipare a consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con università o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal POSAFR e della normativa vigente.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CASD/SSUOS

Art. 7.

Organi del CASD/SSUOS

Sono organi del CASD/SSUOS:

a) il Presidente;

b) il Comitato dei direttori;

c) il Comitato di indirizzo;

d) il direttore accademico;

e) il Dipartimento accademico;

f) il Reparto di Presidenza;

g) il Nucleo di valutazione.

Art. 8.

Presidente

1. Il Presidente del CASD/SSUOS, è un Generale di Corpo d'armata, o grado corrispondente, nominato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa.

2. Il Presidente è il rappresentante legale del CASD/SSUOS. Normalmente mantiene la carica per un triennio, salvo intervento di elementi che possano modificare il mandato.

3. Il Presidente è direttamente responsabile della missione assegnata al CASD/SSUOS, della formazione, dell'organizzazione, dell'impiego del personale e della disciplina, nei limiti previsti dalle normative amministrative, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa della Scuola.

4. Assicura senza soluzione di continuità, la direzione, il funzionamento, l'efficacia e l'efficienza della Scuola e delle sue articolazioni. A tal fine dirige, coordina e controlla l'attività delle articolazioni dipendenti per conseguire i compiti assegnati all'ente.

5. Il Presidente svolge, altresì, le funzioni in seno al Polo formativo *Cyber* della difesa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021.

6. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sovrintende alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione delle attività didattiche.

7. Il Presidente è responsabile delle relazioni esterne con il Ministero dell'università e della ricerca, con le università, nel rispetto dei principi sull'autonomia universitaria, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), nonché con gli altri organismi pubblici e privati a qualsiasi titolo interessati.

8. Il Presidente potrà delegare il direttore accademico o i componenti del Comitato dei direttori, a svolgere le funzioni di cui al presente articolo, sulla base delle indicazioni da lui impartite all'atto di delega.

9. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Comitato dei direttori;

b) indirizza le attività scientifiche, di formazione e ricerca, attraverso l'elaborazione del POSAFR (Piano di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca);

c) attraverso le articolazioni del CASD/SSUOS, persegue il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel POSAFR, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

e) sovraintende e indirizza il Comitato di indirizzo e le Sezioni programmazione finanziaria e amministrazione;

f) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

g) propone al Capo di Stato Maggiore della difesa la federazione del CASD/SSUOS con altri soggetti;

h) approva i contratti e sottoscrive le convenzioni;

i) emana i bandi che investono i settori della ricerca e della didattica;

j) esercita l'alta vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi;

k) approva ed emana le direttive di funzionamento interno e i regolamenti della scuola, compresi quelli in materia di didattica e ricerca.

10. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente si avvale del Reparto di Presidenza, del Comitato dei direttori, del Dipartimento accademico, del Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale, del Comitato di indirizzo, delle Sezioni programmazione finanziaria e amministrazione, della Direzione alta formazione e ricerca, delle strutture accademiche e, per le funzioni logistiche e di supporto, del Quartier generale.

Art. 9.

Comitato dei direttori

1. Il Comitato dei direttori è il massimo organo consultivo della Scuola.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente, rimane in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed è composto dal direttore accademico, da una rappresentanza dei professori ordinari e associati del CASD/SSUOS, da un rappresentante del Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza elettiva degli studenti, dal direttore coordinatore agli studi dello IASD, dai direttori coadiutori dello IASD, dal direttore dell'IRAD, dal direttore dell'ISSMI, dai vice direttori dell'ISSMI, dal direttore della Di.AFR, nonché da altre figure professionali di volta in volta ritenute necessarie in funzione della materia trattata.

3. Il Comitato dei direttori, in aderenza alle normative vigenti, alle direttive dello Stato Maggiore della difesa e alle linee di indirizzo indicate dal Presidente del CASD/SSUOS, rappresenta l'elemento organizzativo di raccordo dove confluiscono in un unico quadro sintetico tutti gli *input* di livello strategico pervenuti dagli *stakeholder* interni ed esterni, nazionali ed internazionali. In particolare, il Comitato dei direttori esamina ed esprime pareri in merito a:

a) Piano di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca (POSAFR);

b) Manifesto generale degli studi della Scuola (MdS);

c) Sistemi di valutazione della qualità dell'alta formazione e ricerca;

d) Sistemi di valutazione del profitto dei frequentatori;

e) relazione annuale sui risultati dei percorsi di alta formazione e ricerca;

f) istituzione e attivazione di nuovi percorsi formativi;

g) Federazione del CASD con altri soggetti.

4. Le procedure di funzionamento del Comitato dei direttori sono disciplinate da specifici regolamenti interni.

Art. 10.

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo fornisce le linee di indirizzo per l'attività gestionale del CASD/SSUOS, relativamente alla programmazione dei abbisogni finanziari per le attività didattiche e di ricerca a medio termine, in coordinamento con le Sezioni programmazione e amministrazione.

2. È presieduto dal Presidente del CASD/SSUOS, rimane in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta, ed è costituito dal direttore accademico e da quattro ufficiali nel grado di Col/C.V., rappresentanti di ciascun istituto/direzione.

Art. 11.

Direttore accademico

1. Il direttore accademico è scelto tra i professori ordinari della Scuola e nominato dal Comitato di indirizzo, sentito il Comitato dei direttori. Rimane in carica per sei anni per un solo mandato non rinnovabile.

2. Presiede il Dipartimento accademico.

3. Promuove nei confronti dei professori e dei ricercatori del CASD/SSUOS, l'iniziativa di eventuali procedimenti disciplinari anche relativi alle violazioni del codice etico.

Art. 12.

Il Dipartimento accademico

1. Il Dipartimento accademico è retto dal direttore accademico ed è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al corpo docente, nonché da ufficiali dirigenti scelti dal Presidente del CASD/SSUOS fra quelli ivi in servizio.

2. Il Dipartimento accademico, in linea con la normativa vigente e le linee di indirizzo ricevute dal Presidente del CASD/SSUOS, contribuisce a definire i contenuti didattico-scientifici dei corsi di formazione di responsabilità della Scuola, aggiornandoli costantemente e svolge funzioni di raccordo tra le strutture accademiche nel campo della didattica e della ricerca.

3. I membri del Dipartimento accademico possono essere impiegati in attività di insegnamento e, qualora qualificati, di ricerca.

Art. 13.

Reparto Presidenza

1. Il reparto di Presidenza ha il compito di fornire il necessario supporto decisionale al Presidente del CASD e di attuare tutte le predisposizioni organizzative, di coordinamento, logistiche e di supporto per il funzionamento della Scuola. In tale contesto il Capo reparto di Presidenza svolge le funzioni di direttore generale, qualora compatibili con la struttura ordinativo/funzionale del CASD. indirizza, coordina e controlla le attività degli elementi organizzativi dipendenti, ovvero Segreteria, Quartier generale, Ufficio personale, Ufficio cerimoniale e relazioni esterne.

Art. 14.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è nominato con apposito decreto dal Presidente del CASD/SSUOS, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Nucleo di valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall'ANVUR:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;

b) verifica l'attività di ricerca svolta;

c) per quanto attiene all'attività didattica, assolve tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della *performance* previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

d) esercita altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Nucleo di valutazione, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, è composto da:

a) un professore del CASD/SSUOS a tempo pieno o, in mancanza, un professore di altra istituzione universitaria;

b) un rappresentante degli studenti;

c) due ufficiali nel grado di Col/C.V.;

d) componenti esterni al quadro permanente del CASD/SSUOS, esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. Tali membri non debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.

4. La funzione di coordinatore del nucleo è attribuita al professore di ruolo della Scuola designato dal Comitato dei direttori.

5. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera *b)* è eletto dai discenti dei corsi ordinari e di dottorato a scrutinio segreto secondo le modalità ed i termini stabiliti in apposito regolamento. I componenti di cui alla lettera *d)* sono nominati dal Presidente, previa delibera del Comitato di Indirizzo, acquisito il parere del Comitato dei direttori.

6. Il rappresentante, di cui alla lettera *b)*, dura in carica per due anni; i rimanenti durano in carica per tre anni. Gli incarichi possono essere rinnovati per una sola volta.

7. Le modalità di organizzazione e funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO III
STRUTTURE E ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE

Art. 15.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono:

a) la Direzione alta formazione e ricerca;

b) l'Istituto alti studi per la difesa;

c) l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze;

d) l'Istituto di ricerca e analisi della difesa;

e) il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale;

f) il Centro per la formazione logistica interforze.

La loro costituzione ed il loro funzionamento sono definiti con regolamento interno.

2. I direttori le rappresentano e ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendendo al loro regolare funzionamento.

Art. 16.

Centri di ricerca, centri di servizio e laboratori

1 il Presidente, sentito il Comitato dei direttori e il Comitato di indirizzo, può istituire centri di ricerca, centri di servizio e laboratori, anche in collaborazione con enti della difesa, altri atenei, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e del trasferimento tecnologico nel settore della Difesa, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.

2. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati da apposite norme, regolamenti e direttive.

TITOLO IV
PROCESSO DI FINANZIAMENTO

Art. 17.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. L'amministrazione, la finanza e la contabilità del CASD/SSUOS fanno capo ai vigenti regolamenti di amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica gravano sul bilancio ordinario dell'Amministrazione della difesa.

2. Il CASD/SSUOS, anche tramite accordi con Difesa Servizi S.p.a., usufruisce di contributi da parte di soggetti pubblici e privati, proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, nonché eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione.

3. Il CASD/SSUOS, per le sue attività istituzionali, si avvale dei beni immobili, delle attrezzature tecniche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di proprietà della Difesa.

4. Il CASD/SSUOS, ai sensi dell'art. 447, comma 1, lettera *h)* e comma 2, lettera *c)*, del testo unico sull'Ordinamento militare, è un Centro funzionale, amministrativamente alle dipendenze dell'Ufficio

generale Centro di responsabilità amministrativa (UGCRA) dello Stato Maggiore difesa, che si avvale per le attività programmatiche e gestionali dei seguenti assetti che sono alle dirette dipendenze del Presidente:

a) la Sezione programmazione finanziaria, organo di *staff* deputato a coordinare tutte le attività programmatiche discendenti dalle esigenze manifestate dalle strutture accademiche;

b) la Sezione amministrazione, organo di *staff* deputato a curare il corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni in materia di amministrazione e contabilità previste dalle normative/regolamenti vigenti nel Ministero della difesa.

5. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative della difesa (ISPEDIFE) svolge nei confronti del CASD/SSOUS le funzioni di collegio dei revisori, provvede all'effettuazione delle Ispezioni amministrative e contabili, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità ed i conseguenti provvedimenti, secondo le norme ed i regolamenti vigenti in ambito Ministero della difesa.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Sistema delle fonti

1. L'organizzazione e il funzionamento del CASD/SSUOS sono disciplinati dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dal decreto del Ministro della difesa dell'11 novembre 2021, dalla direttiva SMD-N-109 edizione 2021, variante 3 (Tabelle ordinative organiche), dal presente Statuto e dagli altri regolamenti e direttive del CASD/SSUOS.

2. Il discendente regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa e gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica.

3. Apposite direttive amministrative interne aderenti all'assetto amministrativo gestionale della difesa, disciplinano la gestione finanziaria del CASD/SSUOS.

4. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti e le direttive del CASD/SSUOS sono pubblicati all'albo del CASD/SSUOS all'indirizzo www.casd.it

24A04629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olanzapina, «Olanzapina Lilly».

Estratto determina AAM/PPA n. 686/2024 del 2 settembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/426.

Cambio nome: C1B/2024/1287.

Numero procedura europea: IT/H/0473/001-010/IB/035.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Ely Lilly Italia S.p.a., codice fiscale 00426150488, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Gramsci n. 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italia.

Medicinale: OLANZAPINA LILLY.

Confezioni A.I.C. n.:

040870014 - «2,5 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870026 - «2,5 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870038 - «2,5 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870040 - «2,5 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870053 - «5 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870065 - «5 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870077 - «5 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870089 - «5 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870091 - «7,5 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870103 - «7,5 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870115 - «7,5 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870127 - «7,5 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870139 - «10 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870141 - «10 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870154 - «10 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870166 - «10 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870178 - «15 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870180 - «15 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870192 - «15 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870204 - «15 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870216 - «20 mg compresse rivestite» 28 compresse in blister Al/Al;

040870228 - «20 mg compresse rivestite» 35 compresse in blister Al/Al;

040870230 - «20 mg compresse rivestite» 56 compresse in blister Al/Al;

040870242 - «20 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister Al/Al;

040870255 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Al/Al;

040870267 - «5 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Al/Al;

040870279 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Al/Al;

040870281 - «5 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Al/Al;

040870293 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Al/Al;

040870305 - «10 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Al/Al;

040870317 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Al/Al;

040870329 - «10 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Al/Al;

040870331 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Al/Al;

040870343 - «15 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Al/Al;

040870356 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Al/Al;

040870368 - «15 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Al/Al;

040870370 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Al/Al;

040870382 - «20 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Al/Al;

040870394 - «20 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Al/Al;

040870406 - «20 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Al/Al,

alla società Cheplapharm Registration GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Weiler Straβe 5E, 79540 Lörrach, Germania, con variazione della denominazione del medicinale in: «Olanzapina Cheplapharm».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04609

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, «Zerinol», «Zerinolflu», «Zerinofebb», «Buscopan Compositum».

Estratto determina AAM/PPA n. 687/2024 del 2 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente ai medicinali ZERINOL, ZERINOLFLU, ZERINOFEBB, BUSCOPAN COMPOSITUM:

VC2/2021/573, FR/H/xxxx/WS/270, variazione Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al CCDS, per armonizzazione dei prodotti a base di paracetamolo, da solo o in associazione, con aggiunta dell'ADR Acidosi «piroglutammica» e informazioni sull'uso concomitante con flucloxacillina. Si modificano i paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sezioni 2 e 4 del foglio illustrativo.

Si autorizzano, inoltre, le seguenti variazioni, relativamente al solo medicinale «Zerinol»:

VN2/2019/72, variazione Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento stampati per adeguamento al CCDS, con inserimento di nuove informazioni di sicurezza. Si modificano i paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

N1B/2021/542, variazione Tipo IB, C.I.z) - Aggiornamento stampati su richiesta dell'autorità competente a seguito di procedura di rinnovo, con l'inserimento di nuove informazioni di sicurezza. Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Si autorizza, inoltre, la seguente variazione, relativamente al solo medicinale «Zerinolflu»:

VN2/2019/73, variazione Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento stampati per adeguamento al CCDS, con inserimento di informazioni di sicurezza. Si modificano i paragrafi 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Modifiche formali ed in accordo al QRD *template*, versione corrente, agli stampati dei prodotti «Zerinol», «Zerinolflu» e «Zerinofebb».

Medicinale ZERINOL:

confezione A.I.C. n. 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 Compresse.

Medicinale ZERINOLFLU:

confezioni A.I.C. n.:

035191016 - «compresse effervescenti» 10 compresse;

035191028 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

035191030 - «compresse effervescenti» 20 compresse.

Medicinale ZERINOFEBB:

confezioni A.I.C. n.:

022837013 - «adulti 500 mg + 200 mg supposte» 6 supposte;

022837025 - «adulti 500 mg + 200 mg supposte» 10 supposte;

022837037 - «bambini 250 mg + 100 mg supposte» 6 supposte;

022837049 - «bambini 250 mg + 100 mg supposte» 10 supposte;

022837088 - «300 mg + 150 mg compresse» 15 compresse;

022837090 - «12,8 mg/ml + 8 mg/ml sciroppo» flacone 150 ml.

Medicinale BUSCOPAN COMPOSITUM:

confezioni A.I.C. n.:

029454016 - «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

029454028 - «10 mg + 800 mg supposte» 6 supposte;

029454042 - «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister Al/Pvc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.:

Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 - Milano, Italia, per i prodotti «Zerinol», «Zerinolflu», «Zerinofebb»;

Opella Healthcare Italy S.r.l., codice fiscale 13445820155, con sede legale e domicilio fiscale in viale legge Bodio n. 37/B - 20158 - Milano, Italia, per il prodotto «Buscopan Compositum».

Procedura europea: FR/H/xxxx/WS/270.

Codici pratica: VC2/2021/573 - VN2/2019/72 - N1B/2021/542 - VN2/2019/73.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tede-

sca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04610

Rettifica della determina AAM/PPA n. 652/2024 del 9 agosto 2024 concernente il traferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Genticol» e «Sificetina».

Estratto determina AAM/PPA n. 688/2024 del 30 agosto 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 652/2024 del 9 agosto 2024, pubblicata per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2024, concernente il trasferimento di titolarità dei medicinali GENTICOL e SIFICETINA, dalla società Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 - Aci Sant'Antonio, Catania, codice fiscale 00122890874 alla società Omnivision Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro n. 6 - 20156 - Milano, codice fiscale 10842790965:

laddove riportato:

medicinali:

«Genticol» - A.I.C. 023290063 - confezione: «0,3% unguento oftalmico» tubo 5 g;

«Sificetina» - A.I.C. 012336020 - confezione: «1% unguento oftalmico» tubo 5 g;

leggasi:

medicinali:

«Genticol» - A.I.C. 023290063 - confezione: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 5 g;

«Sificetina» - A.I.C. 012336020 - confezione: «1% unguento oftalmico» tubo da 5 g;

ed altresì laddove riportato:

Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 - Acvi Sant'Antonio - Catania - codice fiscale 00122890874;

leggasi:

Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - 95025 - Aci Sant'Antonio - Catania - codice fiscale 00122890874.

Titolare A.I.C.: Omnivision Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro n. 6 - 20156 - Milano - codice fiscale 10842790965.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04611

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ceftobiprolo, «Mabelio».

Estratto determina AAM/PPA 666/2024 del 30 agosto 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura SE/H/1837/001/II/009 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): variazione Tipo II C.I.6.a.

Estensione delle indicazioni terapeutiche alla popolazione pediatrica.

Da:

trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (*ventilator-associated* pneumonia, *VAP)* e polmonite acquisita in comunità (CAP) negli adulti.

a:

trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (ventilator-associated pneumonia, *VAP)* e polmonite acquisita in comunità (CAP) nei neonati a termine, lattanti, bambini, adolescenti e adulti.

L'estensione d'uso alla popolazione pediatrica è basata sugli studi clinici BPR-PIP-001 e BPR-PIP-002 e su un'analisi di PK sulla popolazione pediatrica che include 3 studi, CSI-1006 compreso (PIP di riferimento report EMA/409881/2021).

Modifica ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 8 del RCP e paragrafi 1, 2, 3 e sezione Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari del FI.

Per il medicinale MABELIO.

Confezioni: A.I.C. n. 043060019 - «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml.

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale a condizioni di classe e prezzo invariate.

Codice pratica: VC2/2021/235.

Titolare A.I.C.: Correvio, 15 Rue Du Bicentenaire - 92800 Puteaux Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A04631

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato / ipratropio bromuro, «Rinazina Doppia Azione».

Estratto determina AAM/PPA n. 619/2024 del 29 luglio 2024

È autorizzata con variazione tipo II, B.IV.1c), l'immissione in commercio del medicinale RINAZINA DOPPIA AZIONE, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata, per aggiunta di una nuova pompa dosatrice (pompa «Khone» attivata con tasto laterale) all'attuale registrata (pompa Freepod M02E attivata verticalmente):

confezione: «0,5mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in HDPE con pompa attivata con tasto laterale – A.I.C. n. 039064023 (base 10) 1584GR (base 32).

Principio attivo: xilometazolina cloridrato/ipratropio bromuro.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS) con procedura SE/H/848/II/076/G, relativamente al medicinale «Rinazina Doppia Azione»:

tipo IA, B.II.e.4 – modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); *a)* medicinali non sterili;

tipo IA_{IN}, B.II.e.6 – modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito; *a)* modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto;

tipo IA, B.II.e.2 – modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *b)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo IB, B.II.b.1 – sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *z)* altra variazione;

tipo IB, B.II.b.3 – modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

tipo IB, B.II.b.1 – sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *z)* altra variazione;

tipo IB, B.II.b.3 – modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Procedura SE/H/848/001/IB/091, tipo IB, B.II.e.6 – modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]; *a)* modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto.

Si modificano i par. 4.2, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, le sezioni 3 e 6 del foglio illustrativo; adeguamento dell'etichettatura al QRD *template*, versione corrente.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della seguente confezione autorizzata, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

039064011 «0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in HDPE con nebulizzatore;

a:

039064011 «0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in HDPE con pompa attivata verticalmente.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Haleon Italy S.r.l., codice fiscale 00867200156, con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, Italia.

Procedura europea: SE/H/848/II/076/G – SE/H/848/001/IB/091.

Codice pratica: VC2/2022/359 – C1B/2023/2427.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(bis)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC» (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come allegati alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04632

Rettifica della determina AAM/PPA n. 562/2024 del 5 luglio 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Terbinafina Sandoz GMBH».

L'estratto della determina AAM/PPA n. 562/2024 del 5 luglio 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 180 del 2 agosto 2024 relativa al medicinale TERBINAFINA SANDOZ GMBH, è rettificato così come di seguito indicato:

ove si legge:

Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e, conseguentemente, delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo, presentando, a sostegno della propria richiesta una *clinical overview*, nello specifico, armonizzazione degli stampati, gli stampati al prodotto di riferimento Lamisil, Novartis Pharma GmbH. Modifiche editoriali minori e adeguamento a *QRD template*,

leggasi:

Aggiornamento dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.6, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e, conseguentemente, delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo e dell'etichettatura, presentando, a sostegno della propria richiesta una *clinical overview*, nello specifico, armonizzazione degli stampati al prodotto di riferimento Lamisil, Novartis Pharma GmbH. Modifiche editoriali minori e adeguamento a *QRD template*.

Codici pratiche: VC2/2017/395 - VC2/2018/228 - VC2/2023/246.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria).

Decorrenza dell'efficacia del comunicato: dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti medio termine prodotti dalla determina AAM/PPA n. 562/2024 del 5 luglio 2024, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 180 del 2 agosto 2024.

24A04633

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Artemis»

Estratto determina AAM/PPA n. 664/2024 del 30 agosto 2024

È autorizzata la seguente variazione di Tipo 1B - B.II.e.1.b.1, con conseguente immissione in commercio del medicinale ARTEMIS nelle confezioni di seguito indicate:

«500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/AL;

AIC 049770047 - base 10 1HGVKZ base 32;

«500 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/AL;

049770050 - base 10 1HGVL2 base 32;

«500 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/AL;

AIC 049770062 - base 10 1HGVLG base 32.

Principio attivo: Frazione flavonioca micronizzata, costituita da diosmina al 90% ed esperidina al 10%.

Codice pratica: N1B/2024/626.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Codice fiscale 01135800769, ha chiesto l'autorizzazione di una variazione di Tipo 1B - B.II.e.1.b.1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04634

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Kroniser»

Estratto determina AAM/PPA n. 663/2024 del 30 agosto 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di Tipo 1B - B.II.e.1.b.1, con conseguente immissione in commercio del medicinale KRONISER nelle confezioni di seguito indicate:

«500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049773043 - base 10 1HGYHM base 32;

«500 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049773056 - base 10 1HGYJ0 base 32;

«500 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049773068 - base 10 1HGYJD base 32.

Principio attivo: frazione flavonioca micronizzata, costituita da diosmina al 90% ed esperidina al 10%.

Codice pratica: N1B/2024/628.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Codice fiscale 01444240764.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazioni ai fini della fornitura

le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04635

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Matrifen».

Estratto determina AAM/PPA n. 684/2024 del 30 agosto 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/534.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni, 30, 00185 Roma, codice fiscale 00696360155

medicinale: MATRIFEN;

037405014 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;

037405026 - «12 mcg/ora cerotti transdermici»3 cerotti;

037405038 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;

037405040 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;

037405053 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;
037405065 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;
037405077 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;
037405089 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;
037405091 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;
037405103 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;
037405115 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;
037405127 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;
037405139 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;
037405141 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;
037405154 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;
037405166 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;
037405178 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;
037405180 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;
037405192 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;
037405204 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;
037405216 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 1 cerotto;
037405228 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;
037405230 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti;
037405242 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti;
037405255 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti;
037405267 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;
037405279 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;
037405281 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;
037405293 - «12 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;
037405305 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;
037405317 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;
037405329 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;
037405331 - «25 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;
037405343 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;
037405356 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;
037405368 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;
037405370 - «50 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;
037405382 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;
037405394 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;
037405406 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;
037405418 - «75 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;
037405420 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 2 cerotti;
037405432 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti;
037405444 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti;
037405457 - «100 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti;

alla società Istituto Gentili S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 Milano, codice fiscale 07921350968.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04641

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apremilast, «Apremilast G.L.»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 191/2024 del 2 settembre 2024

Procedura europea n. IS/H/0580/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APREMILAST G.L., le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria;

confezioni:

«10 mg+20 mg+30 mg compresse rivestite con film» 27 compresse in blister PVC/AL (4 x 10 mg, 4 x 20 mg, 19 x 30 mg) - A.I.C. n. 050961010 (in base 10) 1JM6ML (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050961022 (in base 10) 1JM6MY (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050961034 (in base 10) 1JM6NB (in base 32);

principio attivo: apremilast;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

G.L. Pharma GmbH, Industriestraße 1, 8502 Lannach, Austria;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, dermatologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 5 dicembre 2028 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04642

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clematis Erecta».

Con la determina n. aRM - 150/2024 - 1060 del 3 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della O.T.I. S.r.l. Officine terapie innovative, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLEMATIS ERECTA

confezione: 046675120;

descrizione: «030 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

confezione: 046675118;

descrizione: «018 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

confezione: 046675106;

descrizione: «06 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

confezione: 046675094;

descrizione: «30 CH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/SBC da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in SBC;

confezione: 046675082;

descrizione: «5 CH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/SBC da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in SBC;

confezione: 046675070;

descrizione: «10 MK granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g;

confezione: 046675068;

descrizione: «M CH granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g;

confezione: 046675056;

descrizione: «200 CH granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g;

confezione: 046675043;

descrizione: «30 CH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

confezione: 046675031;

descrizione: «15 CH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

confezione: 046675029;

descrizione: «9 CH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

confezione: 046675017;

descrizione: «5 CH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04670

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione del decreto n. 55/2024

Si rende noto che è stato adottato il seguente decreto del segretario generale:

1. Decreto n. 55 dell'8 agosto 2024 avente ad oggetto:

«Presa d'atto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 32 del 6 maggio 2024, di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure temporanee di salvaguardia stabilite dall'art. 1 del decreto medesimo».

Il decreto di cui sopra, e i relativi allegati, sono consultabili sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, nella sezione «Atti Istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263

24A04669

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «San Gimignano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito ufficiale Masaf, sezione Qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI), via di Fugnano n. 19, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della predetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2024 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

24A04667

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vernaccia di San Gimignano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 110 del 6 maggio 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 21 luglio 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito ufficiale Masaf, sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano»;

Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI) - via di Fugnano n. 19 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della predetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2024 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

24A04668

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione e del trasferimento della sede della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Bologna.

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 la Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Imola (BO), ha assunto la denominazione di Casa Regionale delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore e contestualmente è approvato il trasferimento della sede da Bologna a Roma.

24A04630

Trasferimento della sede del Seminario Arcivescovile di Salerno da Salerno a Pontecagnano Faiano

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene approvato il trasferimento della sede del Seminario Arcivescovile di Salerno da Salerno a Pontecagnano Faiano (SA).

24A04636

Soppressione della Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene soppressa la Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, con sede in Firenze.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A04637

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, con sede in Roma.

24A04638

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-213) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C